

**Rassegna di Psicoterapie.
Ipnosi. Medicina
Psicosomatica.
Psicopatologia Forense.**



**Periodico quadrimestrale a carattere scientifico
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"**

**VOLUME 8 – N. 2
Maggio - Agosto 2003**

Periodico quadrimestrale a carattere scientifico di proprietà della UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

Insegnamento di Psicopatologia Forense
(Dipartimento di Scienze Psichiatriche e
Medicina Psicologica), Università di Roma
"La Sapienza" .

Direttore responsabile:
Vincenzo Mastronardi

Direzione Scientifica onoraria:
**Franco Granone e Antonio Maria
Lapenta**

Capo Redattore:
Maria Tosello

Direttore Organizzativo:
Matteo Villanova

**Gli elaborati vanno inviati al Prof.
Vincenzo Mastronardi** Dipartimento di
Scienze Psichiatriche e Medicina
Psicologica, Università "La Sapienza", P.le
Aldo Moro, 5 - 00185 Roma - Fax:
06/49912268

Comitato Redazionale:
**M. Calderaro, G. Cims, A. Bormioli, F.
Donvito, V. Ferrante, E. Foppiani, F.
Marascio, G. Maurizio, A. Pacciolla, C.
Bairati Papi, G. Saladini, G. Tirone**

Tutti i diritti sono riservati: Nessuna parte
di questa pubblicazione può essere
riprodotta, trasmessa e memorizzata in
qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo.
Per quanto non espressamente richiamato
valgono le norme delle Leggi sulla Stampa
e le norme internazionali sul Copyright.

Stampa: Tipografia Centro Copie Cervialto
- Via Monte Cervialto, 17 - 00139 Roma
**Registrazione al Tribunale Civile di
Roma n° 00325/96 (28.06.1996)**

Comitato Consultivo:

G. ABRAHAM (Ginevra)
P. ARBARELLO (Roma)
D. AKSTEIN (Rio de Janeiro),
L. ANCONA (Roma),
T. BANDINI (Genova),
M. BIONDI (Roma)
F. BRUNO (Roma),
C. COLUCCI D'AMATO (Napoli),
V. E. COSMI (Roma),
G. DE BENEDITTIS (Milano),
D. DE CARO (Roma),
F. DE FAZIO (Modena),
M. C. DEL RE (Roma),
S. DE RISIO (Roma),
N.M. DI LUCA (Roma),
G. DONINI (Roma),
A. ERMENTINI (Milano),
U. FORNARI (Torino),
L. FRATI (Roma),
L. FRIGHI (Roma),
V. GHEORGHIU (Giessen),
M. A. GRAVITZ (Washington),
V. HUDOLIN (Zagabria),
F. INTRONA (Padova)
W. KRETSCHMER (Tübingen),
C. LORIEDO (Roma),
P. MASSACCI (Roma),
V. MASTRONARDI (Roma),
M. MORCELLINI (Roma),
G.C. NIVOLI (Sassari)
G. B. PALERMO (Milwaukee),
A. PETIZIOL (Roma),
P. PINELLI (Milano),
V. RAPISARDA (Catania),
L. RAVIZZA (Torino),
G. G. ROVERA (Torino),
N. RUDAS (Cagliari),
E. TORRE (Torino),
H. WALLNÖFER (Vienna),
J. C. WATKINS (Missoula),
L. WOLLMAN (New York),
J. K. ZEIG (Phoenix).

SOMMARIO

- F. Carrieri
LETTURA MAGISTRALE: “LA LUNGA E SOFFERTA STORIA DELLA CRIMINOLOGIA” (Roma 22.2.'02 – Consorzio Interuniversitario FOR.COM).....**pag.7**

Dal III° Incontro Meridionale di Medicina Legale, Criminologica e Penitenziaria (Martina Franca 29 settembre 2000) in tema di **SEXUAL OFFENDERS**
- F. Introna **SEXUAL OFFENDERS: Spunti di Criminologia e di Psicopatologia forense**.....**pag.17**

Dal XV° Congresso Nazionale della Società Italiana di Criminologia in tema di: **“ABUSO DI SOSTANZE E CONDOTTE CRIMINALI”** (Martina Franca 4-6 ottobre 2001 – a cura di F. Carrieri e R. Catanesi – Università di Bari)
- F. Introna
INTRODUZIONE AL CONGRESSO.....**pag.33**
- **RECENSIONI**
Pacciolla A., Natali N., **“Metafora e Psicologia”** Laurus Robuffo, Roma 2003, Vincenzo Mastronardi.....**pag.47**
- **Norme di pubblicazione per gli Autori**.....**pag.51**

La lunga e sofferta Storia della Criminologia
(Lettura Magistrale: Consorzio Interuniversitario FORCOM, Roma,
22/2/02)

Francesco CARRIERI*

La presente lezione Magistrale a cura della nostra “Memoria storica della criminologia nazionale” il Prof. Francesco Carrieri, viene riproposta doverosamente per i lettori della presente Rivista dietro specifica richiesta degli allievi dei nostri due Masters romani in Criminologia anche per la rilevante componente emotiva a testimonianza dell’attaccamento dell’Illustre Ospite alla Scuola Romana della quale con grande dignità per trascorsi storici, ne fa parte (Vincenzo Mastronardi).

La criminologia studia il crimine in generale mentre la Criminologia clinica ha soprattutto oggetto dei suoi studi l’uomo che delinque. La Sociologia criminale, a sua volta, si interessa precipuamente della criminalità.

Il crimine si manifesta sin dalla comparsa dell’essere umano. Se bisogna dare ascolto alle parole della Bibbia infatti, dopo la discesa sulla terra di Adamo ed Eva e la procreazione di due figli, Caino uccide Abele. L’umanità inizia dunque con un fratricidio. A prescindere dalla narrazione biblica è certo che il crimine fa la sua comparsa agli albori della vita umana; la storia della Criminologia è invece molto più recente e proveremo a ripercorrerla, in rapida sintesi, con particolare riferimento agli sviluppi della materia nel nostro Paese che, è bene dirlo subito, ha dato i natali alla disciplina.

La parola “criminologia” non esisteva nel mondo classico. Ripercorrendo la reazione nei confronti del crimine da parte del potere costituito di Roma, ci si rende conto che il diritto romano, pur caratterizzandosi come complesso di norme estremamente ben articolate, riguardava prevalentemente il campo civilistico, dei rapporti cioè tra cittadini, attraverso una precisa ed articolata organizzazione giudiziaria. Lo Stato, nel mondo antico, si rapporta diversamente nei confronti delle varie manifestazioni criminose. Nel caso dell’omicidio dei comuni cittadini, ad opera di terzi, lo Stato si disinteressa sostanzialmente delle situazioni e quasi tutto viene affidato alla vendetta privata (onde il concetto di “faida”). In pratica tutto viene concesso alla vendetta privata dei cittadini e sono pochissime le norme del

* Ordinario di Medicina legale e di Criminologia, Università di Bari. Presidente Onorario Società Italiana di Criminologia

- Si ringraziano le Dottoresse Giuseppina Luccarelli e Laura Todaro, Allieve del Master Triennale in Criminologia Clinica e Psicopatologia Forense del Consorzio Interuniversitario FOR.COM.

diritto romano a regolamentare il campo della reazione al crimine, che resta limitato alla difesa dei principi fondamentali che attengono all'ordine ed alla sicurezza dello Stato. In altri termini lo Stato interviene con una risposta di tipo penale (che annovera anche supplizi e torture) quasi esclusivamente nei confronti di coloro i quali minano l'ordine costituito, configgono con le istituzioni, minacciano la sicurezza dello Stato.

Come è noto, dopo la caduta dell'impero romano (IV secolo d.c.) iniziano i cosiddetti "secoli bui": l'invasione dei "barbari" porta alla dissoluzione dello stato e ad una totale disorganizzazione degli istituti giuridici (e quindi ci si occuperà ancor meno sia dei crimini che dei criminali).

Concludendo il discorso sul diritto penale nell'antica Roma, ricorderemo che, dal punto di vista psichiatrico forense, è di rilevante importanza il concetto dell'impunità nei confronti dell'insanus o del furiosus.

L'insanus è l'oligofrenico o il demente mentre il furiosus è il maniaco, lo schizofrenico in fase di agitazione psico-motoria. Il furiosus e l'insanus sono "categorie" di soggetti ben precisate dal punto di vista giuridico e per essi era prevista la irresponsabilità. Lo Stato interviene comunque, come già detto, con sanzioni penali solo in caso di ribellioni o insubordinazione dei cittadini nei confronti dello stato stesso. Quando il contrasto o l'assassinio avviene tra cittadini lo stato romano, nella misura in cui affida al pater familias, lo "jus vitae atque necis" (diritto di vita e di morte) delega il privato per decidere come farsi giustizia da sé ed in pratica concede ai cittadini di esercitare la propria vendetta nei confronti di chi ha commesso un crimine.

Nel Medio Evo si perpetua sostanzialmente il discorso della legittima reazione familiare nei confronti di colui che abbia ucciso un congiunto, della vendetta privata ed è soprattutto in questi secoli che si rafforza l'uso personale della giustizia. Risale in epoche relativamente recenti la separazione dei tre poteri fondamentali dello stato (legislativo – esecutivo – giudiziario); durante tutto il Medioevo invece e per molti secoli ancora assistiamo ad una concentrazione dei poteri nelle mani del sovrano, del principe o del duca, insomma di comanda. In pratica mentre nello Stato di diritto la polizia svolge indagini per portare elementi di investigazione, di accuse, di prova a favore della magistratura, autonoma ed indipendente, con ampie garanzie per la difesa dell'imputato, nei "secoli bui", invece, chi comanda (Imperatore, Principe, Duca, ecc.) concentra tutte le forme del potere e detiene sia il controllo della polizia che della magistratura in assoluta mancanza di garanzie per l'imputato. Vige la legge dell'"occhio per occhio, dente per dente", e il Principe, da parte sua, si arroga ogni arbitrio. Furono "secoli bui" anche perché il "potere", inteso come potere politico, economico, di investigazione, di polizia giudiziaria, utilizza strumenti che la civiltà moderna oggi rifiuta, con la messa al bando di supplizi e torture.

Si resta sbalorditi nel constatare quale sadica fantasia venisse impiegata nel progettare sempre più dolorose forme di supplizi e di torture, che documentano quanto diventi straordinaria l'intelligenza umana rivolto al male. Il Museo criminologico di Roma contiene numerosi ed importanti reperti, che documentano la grande varietà degli strumenti di tortura utilizzati per indurre pene corporali.

Si riteneva che nella storia moderna dell'umanità non si sarebbero mai più ripresentati supplizi e torture, ma dobbiamo registrare, con amarezza che essi si sono riprodotti, seppur in forma diversa, anche negli stermini di massa, nel XX secolo (si pensi ai campi di sterminio nazisti, ai gulag staliniani, ecc.).

Il film capolavoro di Rossellini, "Roma città aperta", documenta l'utilizzo delle torture da parte dei nazisti durante l'occupazione della capitale e porta alla riflessione che nell'ambito umano permangono pur sempre pulsioni ciniche, sadiche e distruttive che generalmente sono sotto controllo, ma in determinati contesti ideologici, politici e personali, possono ricomparire ed esplodere in modo violento.

Per concludere il discorso sul Medioevo ci piace ricordare che all'epoca anche il suicidio viene inserito fra i crimini; ciò si spiega con il fatto che la cultura dell'epoca risentì molto degli influssi della chiesa cattolica che condanna il suicidio perché "peccato". Nel nostro ordinamento giudiziario il suicidio come è noto, non viene considerato reato in virtù del principio che la morte estingue l'azione penale. Nel Medioevo, invece, in caso di suicidio vi erano processi al cadavere, il rogo del cadavere, la privazione della cristiana sepoltura.

I "secoli bui" storicamente terminano nel 1492 (anno della scoperta dell'America), ma in ambito criminologico il "buio" continuerà a protrarsi ancora per qualche secolo.

Sarà solo nel XVIII secolo che si intravedono alcuni segnali di cambiamento grazie alla figura rappresentativa ed all'opera di Cesare Beccaria. Sarà proprio questo primo "grande Cesare" a dare un'impronta innovativa in ambito criminologico. La sua famosissima opera "Dei delitti e delle pene" (1746) rappresenta una vera e propria pietra miliare nello sviluppo di uno Stato di diritto, atteso che solo in presenza di uno stato di diritto e solo in questo contesto si possono affermare principi e nozioni di Criminologia.

Le idee contenute nella succitata opera erano molto rivoluzionarie (talchè fu pubblicata anonima) per il terreno culturale e politico dell'epoca.

Cesare Beccaria con la sua opera si fa propulsore di questioni umanitarie altamente rivoluzionarie, per l'epoca, come le garanzie per l'imputato, l'eliminazione della pena di morte (che invece, come è noto, è ancor oggi prevista in molti stati civili), la necessità di leggi scritte.

L'opera di Cesare Beccaria nasce in una fase di pieno assolutismo nel contesto europeo, ma si inserisce in un grande movimento culturale quale quello dell'Illuminismo (Diderot, Voltaire, ecc.), movimento di grande spessore civile e sociale, che riscopre l'uomo ed i suoi diritti inviolabili, e che trova la massima espressione negli ideali portati avanti dalla rivoluzione francese (1789) e che oggi sono alla base di inalienabili diritti dei cittadini.

Il secondo Cesare cui si deve in pratica la nascita della Criminologia è Cesare Lombroso che sposta l'attenzione dai "massimi sistemi" delle teorie illuministiche al campo delle scienze dell'uomo ed in particolare del diritto penale. La criminologia fa la sua comparsa ufficiale nell'1876 quando venne pubblicato a Torino l'Uomo Delinquente, opera rivoluzionaria per i tempi non solo dal punto di vista scientifico. Secondo il Lombroso l'uomo che delinque è una persona nella quale la normale evoluzione filogenetica, per motivi non sempre accertabili, si è bloccata a livelli ancestrali e primordiali. Questa sua intuizione, va subito precisato a scanso di fraintendimenti, pecca di dimostrazione sul piano scientifico. Come è noto, infatti, "un'osservazione di tipo scientifico" va infatti provata e riprovata secondo proprio le tassative indicazioni del metodo scientifico e non si può basare assolutamente su una o più osservazioni di ordine casuale. È necessario invece fare il confronto fra una determinata categoria (nella specie criminali) e quella delle persone "normali"**.

Il corollario dell'ipotesi lombrosiana (il criminale non ha completato la propria rivoluzione filogenetica) è quella secondo cui l'uomo che delinque è "necessitato" al crimine; affermazione che peraltro Cesare Lombroso modificò in seguito prevedendo anche fattori di ordine socio-economico che potevano concorrere al crimine.

Il Lombroso fu scienziato dotato di grande onestà intellettuale, capace di rielaborare le proprie intuizioni e finendo per l'ammettere la categoria dei delinquenti "occasionalisti", soggetti cioè che delinquono per particolari situazioni, per fatti contingenti. Vi sono dunque gli occasionalisti, ma permane pur sempre una categoria di persone che è sicuramente "necessitata" al crimine. Questa ultima è stata sempre la posizione lombrosiana che per l'epoca, fu più esplosiva della bomba atomica di Hiroshima, specie all'interno di una cultura come quella italiana dominata dalla influenza della Chiesa cattolica.

Quest'ultima non tardò ad insorgere, anche violentemente, contro le teorie lombrosiane che minava alle radici l'impostazione dei codici penali dei primi dell'ottocento basati sul principio di "libertà", che è l'altra faccia della medaglia del concetto di libero arbitrio, categoria fondamentale per la religione cristiana. Il concetto di imputabilità che porta alla punibilità è sinonimo di

** quando si utilizza un termine quale "normalità" o "anormalità" va preso in considerazione un campione molto ampio di persone non facendo riferimento quindi al singolo caso

libertà secondo un'impostazione di taglio cattolico perché, se l'uomo è libero di scegliere tra il bene e il male, è imputabile e quindi soggetto ad una sanzione morale, religiosa e penale.

In altri termini il codice penale "liberale" si basava soprattutto sul principio di libertà, alla base, a sua volta, del concetto di imputabilità; "io Stato ho il diritto di intervenire e di punire nella misura in cui tu cittadino potevi scegliere tra il crimine e il non crimine; se hai scelto il crimine devi essere punito".

È chiaro che alla luce del pensiero lombrosiano veniva in discussione un problema centrale anche per la chiesa cattolica, perché quest'ultima ha come dogma irrinunciabile quello del libero arbitrio. È vero, secondo la religione cattolica, che Dio è onnisciente e prevede tutto ma è pur vero che lascia all'uomo la libertà di scelta. Del resto la legittimità del postulato di un luogo di premiazione quale è il paradiso e di un luogo di perdizione come l'inferno si basa ovviamente sul principio del libero arbitrio, poiché "se non sono libero di scegliere in quanto tu Dio, essere assoluto, non mi hai dato questa libertà di scelta, come posso essere condannato all'inferno?".

L'impostazione lombrosiana mise in crisi "l'establishment" dell'epoca a livello scientifico, accademico, sociale, religioso e quindi iniziò da più parti una campagna denigratoria nei confronti dell'Antropologia criminale. Nonostante ciò verso la fine dell'ottocento, sotto la pressione del mondo scientifico, fu espressamente istituita per Cesare Lombroso presso l'Università di Torino, un Insegnamento che lui chiamò appunto di Antropologia criminale. I limiti del pensiero lombrosiano sono a tutti noi oggi evidenti. Lombroso si occupò prevalentemente (se non esclusivamente) delle modificazioni morfologiche dei criminali a partire dalla fossetta cerebellare (reperto eccezionale nell'uomo) presente invece nei primati.

Mi piace riportare testualmente quanto, nel suo linguaggio aulico ed ampolloso, tipico dell'800, il Lombroso ebbe a riferire su quella "scoperta": *"alla vista di quella fossetta – dice Lombroso – mi apparve d'un tratto come una larga pianura sotto un infinito orizzonte, illuminato il problema della natura del delinquente, che doveva riprodurre ai nostri tempi i caratteri dell'uomo primitivo giù giù sino ai carnivori"*.

Dopo quella intuizione che lo indusse a postulare nel delinquente caratteri ancestrali il Lombroso cominciò studi sistemici sui caratteri fenotipici cioè quelli apparenti, esteriori, soprattutto sulla forma del cranio che aveva molto interessato "i frenologi" dell'800. Anche questi ultimi infatti cercavano un collegamento tra i processi mentali e la forma, la grandezza e la dimensione del cranio.

Successivamente si vollero studiare attraverso l'osservazione di altri dati quali l'angolo della mandibola, la forma del naso e del padiglione

auricolare, ecc., non solo le varie forme e deformazioni del cranio, indicative per diagnosticare un'alterazione del funzionamento della massa cerebrale, ma si volle verificare anche se l'intuizione lombrosiana avesse delle interconnessioni genotipiche.

Oggi è facile avanzare delle critiche ma nell'800 la genetica come scienza non era ancora nata, la biochimica non esisteva ancora e così pure la diagnostica per immagini quale la TAC e la RMN. Si poteva lavorare solo sull'esistente e quindi le indagini del Lombroso non potevano che essere di ordine morfologico, basate sulle caratteristiche esteriori del criminale. L'opera di Lombroso determinò una traumatica rottura degli equilibri nell'ambito del diritto penale che si erano creati nel centralizzare il principio di libertà e quindi di imputabilità. Tutto questo veniva sconvolto dal pensiero lombrosiano per cui grande fu la reazione, specialmente da parte della Chiesa cattolica anche per mezzo di uno scienziato di grande valore come Agostino Gemelli che quando nel 1912 Lombroso morì, scrisse un articolo intestato "i funerali di un uomo e di una dottrina". Ma se lo studioso è morto la dottrina è ancora viva e vitale!

Lombroso è stato dunque il fondatore della Criminologia e fu indubbiamente il primo studioso che ebbe ad occuparsi delle caratteristiche personalologiche dell'uomo che compie un delitto, seppure con i limitati mezzi che la scienza dell'epoca metteva a sua disposizione.

I seguito alla morte di Lombroso la Cattedra di Antropologia criminale, che era stata creata "ad personam" per lui, fu soppressa dal Ministro della Pubblica Istruzione ed assegnata ad altra disciplina. Dopo la morte di Lombroso irrompono nella storia del nostro Paese grandi avvenimenti e rivolgimenti. Inizia la prima guerra mondiale che bloccò ovviamente gli studi criminologici e successivamente si ebbe l'instaurazione del regime fascista.

I regimi autoritari non hanno alcun interesse per lo studio della personalità del delinquente, sono generalmente ispirati da una ideologia repressiva, che prescinde dalla comprensione di un atteggiamento o di un comportamento criminoso (capire è sempre un po' giustificare).

In altri termini un regime assolutista come era quello fascista, illiberale ed antidemocratico, che reintrodusse fra l'altro, la pena di morte nel nostro paese, non concesse alcuna attenzione sugli studi sulla personalità del delinquente, sul recupero del reo, ecc.

In definitiva, dunque, dopo la morte del Lombroso, la Criminologia italiana, per la opposizione della Chiesa prima, per gli stravolgimenti della grande guerra mondiale dopo ed in seguito per l'instaurarsi del regime fascista, entra in grave crisi nel nostro paese.

Se la disciplina è sopravvissuta, sia pure in stato di ibernazione, e si è rianimata nel secondo dopoguerra, ciò è dovuto all'opera di un grande maestro. Mi riferisco al Prof. Benigno Di Tullio, romano, creatore della moderna

Criminologia clinica. Il Di Tullio abbandonò la vetusta denominazione di Antropologa criminale, (anche se era affezionato a questa perché diceva in ogni occasione, essa è “una bandiera italiana”) per adottare quella più moderna di Criminologia clinica.

Di Tullio inizia la sua carriera accademica negli anni 30, diventa Assistente della Cattedra di Medicina legale dell’Università “La sapienza” diretta dal Prof. Salvatore Ottolenghi, ma si dedicò subito al problema carcerario svolgendo la sua attività in due grandi istituzioni penitenziarie storiche di Roma: Regina Coeli e San Michele, complesso mandamentale, primo carcere minorile di Roma.

Nel corso dei nostri frequenti incontri il Di Tullio mi diceva sempre che il carcere era stato per lui una grande scuola di scienza e di grandissima umanità. Egli non fu allievo di Lombroso ma, come già detto, di Ottolenghi; dal maestro riprese quasi esclusivamente il settore della criminalistica; ed in realtà la sua vera formazione da autodidatta (come già detto) è frutto di osservazione di numerosissimi casi nelle carceri giudiziarie di Roma.

Il Di Tullio rivisita in chiave più moderna la teoria lombrosiana. I postulati più importanti del suo pensiero si possono così riassumere: vi sono criminali occasionali quali i passionali, quelli che delinquono in peculiari irripetibili circostanze, ma accanto ad esso vi sono anche alcuni delinquenti per i quali si postulano fattori costituzionali predisponenti (ma non necessitanti!).

Accanto ad essi, nel determinismo del crimine, si aggiungono fattori facilitanti e scatenanti. Il pensiero di Di Tullio, che pure cautamente evitò di affrontare la spinosa questione del libero arbitrio, fu duramente contrastata dalla persistente tenace opposizione della Chiesa cattolica. In particolare padre Agostino Gemelli (ancora lui!) si oppose a che venisse assegnata una cattedra al Di Tullio e nella sua qualità di componente del Consiglio superiore della pubblica istruzione, bocciò sempre le reiterate richieste che partivano in tal senso dall’Università di Roma.

Padre Gemelli si rifiutò di accettare il valore scientifico ed accademico della Criminologia preoccupato com’era che si mettesse in discussione il principio fondamentale del libero arbitrio (sul quale pure cautamente non si espresse il Di Tullio che parlava solo di “predisposizione” al crimine) e la tenace opposizione del mondo cattolico, si prolungò sino agli anni ’60.

Si dové attendere il Concilio Vaticano II ed un grande Pontefice quale Papa Giovanni XXIII il quale nel 1962, ricevendo una delegazione di studiosi, affermò solennemente che *“gli studi di antropologia criminale “ andavano incoraggiati perché sono rivolti ad una categoria “ di persone che si trovano in grande difficoltà e che devono “ essere opportunamente rieducati onde consentire loro un “ sereno reinserimento nella vita civile e sociale”*.

Come è noto, molte volte sono i singoli episodi a fare la Storia. Il Papa buono, oltre a formulare la surriportata importantissima affermazione, è stato il primo pontefice ad entrare in un carcere perché prima di lui la distinzione tra i “buoni ed i cattivi” era netta ed ampiamente condivisa specie nell’ambito della Chiesa cattolica. Il fatto che un Papa vada in un carcere attribuisce ai detenuti grande dignità personale e civile, e rappresentò quindi un evento di straordinario significato. Grazie proprio a questi interventi di Papa Giovanni XXIII che con il Concilio Vaticano II determinò una serie di rivoluzioni culturali, la Chiesa assunse una posizione più conciliante e finalmente nel 1964 fu istituita in Roma la prima cattedra di Antropologia Criminale occupata dal Prof. Benigno Di Tullio. Egli quando salì in cattedra aveva già circa 70 anni, aveva dovuto subire la tenace opposizione del regime fascista prima e della chiesa cattolica dopo, ma il suo insegnamento fu raccolto da altri studiosi. Il suo primo allievo fu Franco Ferracuti, scomparso qualche anno fa; e quindi, dei suoi allievi, siamo rimasti in pochi a rappresentarlo.

In campo nazionale la situazione criminologica, per quanto attiene il mondo accademico, è decisamente favorevole ed in quasi tutte le Facoltà di Medicina e di Giurisprudenza è presente oggi l’insegnamento di Criminologia. E’ un momento anzi questo di grande fortuna per la Criminologia: vedo in televisione professionisti che si autoreferenziano come criminologi, senza esserlo... e questo la dice lunga sulla grande affermazione della nostra disciplina dopo il sofferto percorso che ho cercato di delineare a grandi linee. Del resto il Di Tullio profeticamente diceva che nel XXI secolo non avremmo avuto la esplosione della bomba atomica ma quella, non meno devastante, della “bomba criminale”.

Di qui l’auspicio da parte mia che gli studi criminologici si intensifichino e si sviluppino, precipuamente, nell’ambito accademico e questo invito lo rivolgo affettuosamente ai colleghi più giovani, ed in particolare al qui presente Prof. Vincenzo Mastronardi che, essendo stato allievo mio e del compianto Prof. Franco Ferracuti, si ricollega senz’altro, “pleno iure”, alla prestigiosa scuola del Prof. Benigno Di Tullio.

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

- Baima Bollone: “Cesare Lombroso, ovvero il principio della irresponsabilità”, SEI, Torino 1992
- Di Tullio B.: “Principi di criminologia generale e clinica e di psicopatologia sociale”, Ed. Istit. It. Medicina Sociale, Roma, 1971
- Ferracuti F.: Trattato di Criminologia , Medicina Criminologica , Psichiatria Forense. Giuffrè, Ed. Milano 1987 – 1998.
- Lombroso C.: “L’uomo delinquente”, Bocca Ed. , Torino, 1878
- Mastronardi V.: Manuale per Operatori Criminologici e Psicopatologi Forensi. Giuffrè Editore, 2001 Milano

Dal III° Incontro Meridionale di Medicina Legale, Criminologica e Penitenziaria (Martina Franca – 29 settembre 2000) in tema di Sexual Offenders

SEXUAL OFFENDERS: spunti di Criminologia e di Psicopatologia forense^(*)

Francesco Introna (Padova)

Le relazioni dei Colleghi Palermo e Nivoli bastano a coprire il tema del Convegno e non resta che tentare qualche “divagazione” perché l’argomento è tale da allargarsi in aree socio-culturali, di costume (consuetudini), di morale fino alle ideologie religiose, politiche e altro.

I quesiti da porsi quando ci si occupa del delinquente sessuale sono quelli propri della Criminologia clinica e della Psicopatologia forense: 1) chi è l’autore (profilo di personalità); 2) perché l’ha fatto (analisi dei motivi); 3) come l’ha fatto (dinamica del reato).

Le fonti bibliografiche sono divenute pressoché incontrollabili nel numero e rinvio sommariamente al volume “I delitti sessuali” (CEDAM, 1988) coordinato da Canepa e Lagazzi; agli Atti del XXXII Congresso della S.I.M.L.A. (Modena 24-28 settembre 1996) con uno dei temi dedicato a “Sessualità e Diritto”; a “Valori, disvalori e crimine nell’Italia alle soglie del 2000” di Correra, Martucci, Putignano (Giuffrè 1998); a “La violenza sessuale” di Marchetti e Tillio (Giuffrè, 2000); a “L’istinto sessuale e le sue alterazioni” di Ceretti e Merzagora (Trattato di Medicina legale e Scienze affini, a cura di G. Giusti, vol. IV, CEDAM); a “La violenza sessuale” di Traverso e Coluccia (ibidem); a “La Vittimologia” di Correra (ibidem); a “Il vecchio come vittima e come autore di reato” di Carrieri e Catanesi (ibidem).

Per allargare l’orizzonte si può riflettere sulle componenti socio-culturali che incidono in diverso modo sulla percezione di alcune “Parafilie” (DSM IV) come moralmente riprovevoli e/o penalmente perseguibili.

In tal senso, è interessante il rapporto alla “Commissione presidenziale americana sulla oscenità e pornografia” presentato da Kutschinsky⁽¹⁾. Il rapporto ipotizza che la diminuzione dei reati sessuali in Danimarca (dopo la cosiddetta “ondata pornografica”) sia da attribuirsi a due fenomeni opposti. Da

^{*} Testo già pubblicato negli atti del Congresso di Studi (a cura di F. Carrieri, R. Catanesi e G. Carbotti) e riproposto ai lettori della presente Rivista dietro suggerimento dello stesso Prof. Carrieri e consenso del Prof. Introna

¹⁾ Kutschinsky F., Pornografia e crimine in Danimarca, Sugar Ed., 1971

un lato, il largo consumo di materiale erotico e pornografico agirebbe come “valvola di sfogo” per una forte quota di soggetti candidati a compiere reati sessuali. Dall’altra sponda, si sarebbe determinata una “saturazione” del pubblico facendo abbassare, nel cittadino medio, la “disponibilità a denunciare” ovvero a considerare ancora reato quell’atto che tale egli considerava prima dell’ondata pornografica.

Dall’inchiesta risulta che in seno al campione intervistato taluni atti erano considerati “non più criminali” dal 7% dei soggetti (atto osceno verso una bambina di 4 anni), dal 32% (petting con la propria figlia di 16 anni), dal 48% (esibizionismo verso una donna in un parco), dal 60% (chiamata telefonica oscena verso una donna), dal 61% (toccamento del seno di una donna), dal 58% (coito consensuale con una 14enne), dall’88% (violenza carnale al culmine di un petting consensuale). E’ anche risultato, nella differenza fra i sessi, che le donne intervistate erano più indulgenti degli uomini (e quindi meno disponibili a denunciare un atto sessuale come reato) proprio nei casi in cui la vittima era una donna adulta.

Ritiene Kutschinsky che “la diminuzione di crimini sessuali potrebbe essere messa in relazione, almeno in parte, col mutamento della concezione che le donne hanno di loro stesse come vittime di delitti sessuali”. E’ ovvio che tale ipotesi può valere per qualunque reato sessuale diverso dal congiungimento ottenuto con violenza o minaccia, perché sarebbe assurdo supporre che il mutamento (o meglio: allentamento) dell’etica sessuale abbia reso tollerabile da parte della vittima (e non più meritevole di denuncia) una totale violazione della propria libertà sessuale.

Questi dati furono oggetto di commento nell’ambito di un Convegno polidisciplinare in attesa che le norme penali sfociassero nella riforma di cui alla legge 15 febbraio 1996, n. 66⁽²⁾. Dal rapporto Kutschinsky (che ha compiuto 30 anni) si desume la probabilità che le statistiche sui delitti sessuali siano inficiate dalla “bassa disponibilità a denunciare” salvo i casi più gravi.

A conferma del fatto che un furto, un omicidio, una lesione personale ed altro sono puniti da tutti i Codici penali e che non altrettanto accade (con modalità almeno analoghe) per alcuni delitti sessuali, si cita il Codice penale tedesco del 1975 il cui art. 177 (Violenza carnale) punisce “Chiunque, con violenza o minaccia ... costringe una donna a congiunzione carnale *extraconiugale* con sé medesimo o con un terzo ...”. Ciò significa che il marito tedesco può costringere la moglie al rapporto sessuale mentre non altrettanto può fare il marito italiano perché l’art. 609 bis C. p. (Violenza sessuale) si

²⁾ Introna F., Prospettive di modifica delle norme in materia di delitti sessuali; in “La violenza sessuale, le donne, la legge” Quaderno n. 1 dal Centro di documentazione “Mario Barone”, Padova, Gennaio 1981.

riferisce a “Chiunque con violenza o minaccia ... costringe taluno a compiere o subire atti sessuali”. Fra l’altro il Codice penale tedesco considera solo l’autore maschio (ma non il marito) su vittima femmina mentre il nostro Codice considera (più giustamente) “chiunque” e “taluno” (vi si comprende il lesbismo).

Inoltre il Codice penale tedesco prevede all’art. 177 l’eventualità che “per colpa grave” l’autore cagioni la morte della vittima, conseguenza letale che nel nostro Codice è collocata altrove (art. 586 C. p., morte o lesioni come conseguenza di altro delitto) e che comunque richiama alla mente l’eventualità che l’autore si spinga, senza consenso, al cosiddetto “sesso estremo” che in genere deriva da perversioni sado-masochistiche.

Da notare che la nostra legge n. 66/1996 riferendosi a “chiunque” ed a “taluno” comprende entrambi i sessi, mentre l’art. 175 (Atti omosessuali) del Codice penale tedesco punisce: “Una persona di sesso maschile di età superiore ai diciotto anni che compie atti sessuali su una persona di sesso maschile di età inferiore ai diciotto anni ...”. E’ dunque prevista come reato l’omosessualità maschile ma non quella femminile e come prova delle varianti culturali, politiche, ecc. che incidono su questa materia si propone alla riflessione il fatto che l’art. 175 (Atti omosessuali) non trova applicazione nel territorio della ex Repubblica democratica tedesca ai sensi del Trattato di unificazione del 31 agosto 1990 (BGBl, II, p. 889, 957).

Il Codice penale sloveno del 1995 all’art. 180 (Violenza carnale) stabilisce: “Chi costringe a congiunzione carnale una persona del proprio o dell’altro sesso con la forza o con la minaccia attuale di una aggressione alla vita o alla incolumità personale è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni. Se il reato ... è commesso in modo particolarmente crudele o umiliante ... si applica la pena detentiva non inferiore a tre anni ...”.

La componente di modalità “crudele ed umiliante” (si dirà meglio oltre) non è compresa nella legge n. 66/1996 e richiama alla mente il delinquente sessuale con “disturbo mentale” che agisce con “sevizie e crudeltà” le quali peraltro rientrano fra le aggravanti di cui all’art. 61 C. p., n. 4.

Il Codice penale francese (in vigore dall’1 marzo 1994) raggruppa nella Sezione “Delle aggressioni sessuali” le vecchie categorie di violenza carnale, atti di libidine violenti e atti osceni. In questa Sezione si dice che “costituisce aggressione sessuale ogni abuso sessuale commesso con violenza, minaccia, costrizione o inganno” (art. 222-22). Lo stupro (violenza carnale) è un “atto di penetrazione sessuale, di qualunque natura esso sia” (art. 222-23). La pena minima è di dieci anni. Il reato è aggravato, in particolare, quando la vittima ha meno di 15 anni, o quando il colpevole ne è l’ascendente legittimo

(naturale o adottivo) o quando esercita sulla vittima una qualsiasi forma di autorità.

Se lo stupro ha comportato la morte della vittima, è punito con trent'anni di reclusione (art. 222-24); viene invece punito con l'ergastolo (art. 222-26) quando sia preceduto, accompagnato o seguito da "torture o da atti di barbarie".

L'art. 222-27 corrisponde a quelli che una volta erano designati "atti di libidine violenti" ed anche per questo reato sono previste circostanze aggravanti, in particolare quando la vittima è un minore di 15 anni.

L'esibizionismo sessuale fa capo a quelli che in precedenza venivano designati come "atti osceni". Il semplice fatto che un maggiorenne eserciti "senza violenza, costrizione, minaccia, o inganno" un abuso sessuale sulla persona di un minore di 15 anni costituisce reato (art. 227-25). Questo articolo riguarda il pedofilo che agisce sul bambino tramite la seduzione, o avendolo persino ottenuto il consenso. Nel caso che il minore abbia più di 15 anni e non sia emancipato con il matrimonio, gli abusi sessuali senza violenza sono punibili se sono stati commessi da un ascendente o da una persona che abbia "autorità" sulla vittima.

Il Codice penale norvegese (con le modifiche più recenti) colloca i delitti sessuali fra quelli "contro la morale" e l'art. 192 recita: "Chiunque con violenza o generando timore per la vita o la salute di taluno lo costringe ad un atto indecente è punito per violenza carnale ..."; l'art. 193 punisce "chi commette un atto indecente su una persona in stato di incoscienza o che per altri motivi non è in grado di reagire ..."; l'art. 195 punisce chi "... commette un atto indecente su un minore degli anni 14 ...".

Sia l'art. 192 che l'art. 195 prevedono una pena più grave se dall'atto indecente, ecc. derivano la morte o un grave danno al corpo o alla salute o una malattia contagiosa o sessualmente trasmissibile (di cui alla legge n. 35/1994).

In caso di vittima infraquattordicenne (art. 195) v'è aggravante "se l'azione è commessa in modo particolarmente doloroso o offensivo" (aggravante non prevista nel caso di vittima sopraquattordicenne di cui all'art. 192).

L'espressione "atto indecente" usata dal Codice penale norvegese è onnicomprensiva dai c.d. atti di libidine fino alla congiungimento carnale (con modulazioni delle pene).

Un rapido paragone fra la legge n. 66/1996 ed i quattro Codici penali citati suggerisce: 1) Nel nostro Codice del 1930 è stata inserita una legge ad hoc dopo ben 66 anni; 2) i quattro Codici stranieri, comprendono nel reato di aggressione sessuale l'eventuale provocazione della morte e di lesioni personali nonché le "sevizie e crudeltà" (sotto le denominazioni di barbarie, tortura, modalità offensive e dolorose, ecc. che dal punto criminologico sono parte

integrante del reato sessuale e ne comprendono la dinamica nonché la figura dell'autore).

A tal fine non sembra adeguatamente significativo il modus operandi di cui all'art. 609 ter, n. 2, introdotto dalla legge n. 66/1996: "... con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesive della salute della persona offesa". Dottrina giuridica e giurisprudenza hanno ancora orientamenti diversi sul fatto che ove ricorra l'aggravante speciale di cui all'art. 609 ter, n. 2, si possa o meno aggiungere l'aggravante comune di cui all'art. 61 C. p., n. 4

Per brevità si omettono le ipotesi contenute nei quattro Codici penali citati che sono simili (ma più esaurienti) alle condizioni di "inferiorità fisica o psichica" di cui all'art. 609 bis, n. 1 C. p.

Queste differenze penalistiche derivano dal diverso "comune sentire" circa l'illegalità o meno di alcuni atti sessuali e si collegano alla controversa attendibilità delle statistiche giudiziarie.

E' significativa la ricerca di Marshall e Coll⁽³⁾ i quali conducono da molti anni un programma clinico per il trattamento degli aggressori sessuali in ambiente comunitario ed in ambienti carcerari canadesi. Gli AA. premettono che "i reati sessuali costituiscono un problema molto serio nelle società occidentali e che mentre vi sono difficoltà nello stimare la diffusione degli abusi sessuali, è dimostrato quanto sia grave l'incidenza di queste aggressioni sull'intera vita delle vittime e delle loro famiglie".

Sulla base di un'ampia ricerca bibliografica di quasi un ventennio, risulta (almeno per U.S.A. e Canada) che i dati degli archivi della Polizia e dei Tribunali, sottovalutano l'effettiva incidenza del fenomeno e molte persone dichiarano di essere state vittime di abuso sessuale ma di non aver denunciato l'aggressione alle autorità; ciò in particolare nei casi di molestie ai bambini e di stupro.

Sebbene studi sistematici su esibizionismo e voyeurismo non siano stati descritti, sembra certo che anche questi reati siano sottodenunciati.

Il *Committee on Sexual Offenses against Children and Youth* (1984) ha reso noti i risultati di indagini su scala nazionale condotte in Canada che hanno dimostrato come la metà delle femmine e un terzo dei maschi che costituivano il campione della ricerca fossero stati oggetto di abusi sessuali. Il 70% delle vittime di sesso maschile e il 62% di quelle di sesso femminile dichiaravano di avere subito le aggressioni in età prepubere. Indagini in altri Paesi hanno mostrato valori analoghi e per gli stupri di donne adulte, Marshall e Barrett⁽⁴⁾ hanno stimato che, ogni sette minuti, una donna canadese subisce

³⁾ Marshall W.L., Anderson D., Fernandez Y., *Trattamento cognitivo comportamentale degli aggressori sessuali*; Centro Scient. Ed. 2001; con presentazione di U. Fornari.

⁴⁾ Marshall W.L., Barrett S., *Criminal neglect: why sexual offender go free*; Toronto Doubleday

un'aggressione sessuale. Koss e Coll.(1987)⁵⁾ hanno accertato che il 15% di un campione nazionale di allieve di College statunitensi riferiva di avere subito violenze sessuali da persone adulte e un ulteriore 12% riferiva che un maschio aveva tentato di stuprarle. Un'indagine internazionale (van Dijk e Coll) (1992)⁶⁾ ha mostrato cifre alquanto diverse per gli stupri in svariate nazioni dell'Europa, dell'Asia, del Nord e del Sud Pacifico, ma in tutti i casi i valori stimati si sono rivelati sufficientemente elevati e preoccupanti.

Per quanto riguarda l'Italia i dati ISTAT sulle denunce di violenza carnale nel periodo 1961-1993 indicano una diminuzione (1993) del 21,8% (da 2208 a 1724) ma all'interno di questo trentennio v'è stato un aumento del 47% nel periodo 1987-1993 (dal 1172 a 1724).

Gli ultimi dati ISTAT del 2000 (presentati dal Procuratore Generale della Corte di Cassazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2001) indicano in 1109 i casi di violenza sessuale per i quali è stata iniziata l'azione penale nel semestre 01.01.2000-30.06.2000 con una diminuzione del 40,7% rispetto ai 1870 casi del semestre 01.01.1999-30.06.1999.

Il profilo del delinquente sessuale italiano è quello di un maschio 35enne circa, molto spesso celibe, molto spesso di scolarità non superiore all'elementare. Per i precedenti specifici meritano riflessione le ricerche di Traverso che dimostrano tali precedenti nel 36,6% a Genova (1961-1989), nel 3,1% a Lucca (1961-1988), nel 15,2% a Firenze (1965-1985). Le notevoli differenze sono commentate da Traverso e Coluccia nel loro capitolo del "Trattato di Medicina legale e Scienze affini" coordinato da Giusti.

Per quanto riguarda l'imputabilità (artt. 88-89 C. p.) va detto che benché il DSM IV inserisca le Parafilie (o perversioni) fra i Disturbi mentali, di rado viene riconosciuto il vizio di mente. Ciò appare discutibile perché se il delinquente sessuale è recidivo si dovrebbe ammettere una incapacità di contrastare l'impulso ma la giurisprudenza è ancorata all'esame delle funzioni superiori (intelletto e volontà) e diffida dallo scandagliare nella sfera istintiva anche se è fuor di dubbio che taluni "impulsi" possono essere poco o affatto controllabili dalla funzione volitiva.

Le differenze di collocazione penale di alcuni atti sessuali e le variabili statistiche esistono anche sulla definizione della non imputabilità o imputabilità "ridotta" che il Codice penale italiano colloca agli artt. 88 e 89.

Il Codice penale francese (art. 122-1) subordina la non imputabilità ad "un disturbo psichico o neuropsichico che ha abolito il discernimento o il controllo delle azioni".

1990 (Paperback by Seals a. Bantam Books 1992).

⁵⁾ Koss M.P. e Coll., cit. da Marshall, n. 3.

⁶⁾ Van Dijk J. A.M. e Coll., cit. da Marshall, n. 3.

Per il Codice penale tedesco (art. 20) "... agisce senza colpevolezza chi, nel commettere il fatto, è incapace di valutarne l'illecita o di comportarsi secondo tale valutazione a causa di un disturbo mentale patologico, di un profondo disturbo della coscienza o di deficienza mentale e di un'altra grave anomalia mentale".

Per il Codice penale sloveno (art. 16) "E' incapace di intendere e di volere chi, al momento della commissione del reato, non era in grado di comprendere il significato della propria condotta oppure non era in grado di controllare le proprie azioni a causa di una infermità mentale permanente o temporanea, di disturbi psichici temporanei, di uno sviluppo psichico imperfetto o di altra anomalia permanente grave".

Per il Codice penale norvegese (art. 44) "Un'azione non è punibile se l'autore era infermo di mente o incosciente al momento in cui l'ha commessa".

Le condizioni di non imputabilità sono molto diverse anche in altri Codici penali⁷⁾ e sarebbe molto interessante una rassegna di diritto comparato perché per il *Sexual Offender* (tale è chi non compie un unico atto) la nostra dizione di "infermità" è forse restrittiva rispetto ad "incapacità di controllare le proprie azioni" o "disturbo psichico" ecc. Ciò senza dubbio incide sulle statistiche giudiziarie di condanna e di proscioglimento.

Diversa dimensione assume il problema se studiato sotto il profilo psicoanalitico e, non dimenticando Freud, si segnala fra i tanti, Balier⁸⁾ che è psichiatra e psicanalista ed ha lavorato per molti anni presso il carcere di Varcès (Francia) dedicandosi in particolare al trattamento di condannati per stupro, pedofilia, incesto e delitti sessuali in genere. Si tratta di una categoria criminale non ancora ben studiata (scrive l'A.) benché sia una categoria "specializzata" nella violenza sessuale. Infatti non accade quasi mai che un esibizionista sia anche un ladro o un rapinatore o un omicida, ecc. e Balier illustra una "perversità sessuale" che si avvicina alla psicosi ma non si confonde con essa e si distingue anche dalla "perversione sessuale" e dalla "perversità morale".

In questi autori di reato "la funzione difensiva della perversione è da mettere in rapporto ad un'angoscia di fondo ... legata al timore della castrazione o alla minaccia della perdita dell'oggetto. Pertanto vi è ben poco piacere sessuale nell'atto perverso: è la violenza ad occupare il primo piano della scena, violenza carica di odio e di rabbia". L'A. aggiunge che rispetto alla sua prima opera del 1988 i condannati per questo genere di reati "sono più che raddoppiati .. per cui ci si è accorti della debolezza dei nostri mezzi terapeutici

⁷⁾ Introna F., Se e come siano da modificare le vigenti norme sulla imputabilità, Riv. it. Med. leg., 21, 657, 1999.

⁸⁾ Balier M., Psicanalisi dei comportamenti sessuali violenti; Centro Scient. Ed. Torino 1998.

... i poteri pubblici non sono rimasti inattivi ... e disponiamo in Francia di un sistema medico appropriato nell'ambito delle strutture carcerarie ...”.

Balier commenta la norma francese sulla non imputabilità e dimostra come di rado, in Francia, il delinquente sessuale sia sottratto alla pena venendo però sottoposto a trattamento psicoterapico e/o psicanalitico in regime di detenzione. Ma poiché la privazione della libertà e la terapia dei disturbi psichici sono antitetiche, Balier conclude per risultati deludenti. Ne consegue che l'unico trattamento consisterebbe nel porre l'imputato di fronte all'alternativa fra detenzione e castrazione chirurgica o ormonale ma non è pensabile che tale eventualità venga introdotta nel nostro Codice penale.

Tuttavia è difficile considerare capace di volere l'autore di un omicidio-sadico ovvero omicidio per libidine (*Lustmord*) in cui la soddisfazione sessuale è raggiunta attraverso l'azione dell'uccidere come sostituto del coito.

Si rimanda a Fornari U. e Birkof J.⁽⁹⁾ ed è utile anche la monografia di De Luca R.⁽¹⁰⁾ che raccoglie 1270 casi in tutto il mondo ed inizia citando il ricco possidente Zu Shenatir (V secolo) che nello Yemen attirava fanciulli nel suo palazzo per sodomizzarli ed ucciderli. La componente di perversione sessuale è molto frequente nei *Serial Killer* ed il volume riferisce in dettaglio molti casi significativi risalendo alla “Psychopatia sexualis” di Von Kraft Ebing. Il trattamento è molto difficile ed alcuni esempi sono quello dell'australiano Christofer Wilder (che all'età di 17 anni fu arrestato per stupro ed omicidio; trattato per un anno con psicoterapia di gruppo ed elettroshock; posto in libertà dopo di che commise di nuovo stupri ed omicidi) e dello svizzero Werner Ferrari (dopo avere trascorso anni in riformatorio, ospedali psichiatrici e carcere, nel 1972 fu condannato a dieci anni di reclusione perché aveva ucciso un bambino; posto in libertà nel 1979 per buona condotta e per il parere favorevole espresso dagli psichiatri, violentò ed uccise altri cinque bambini).

Emblematico è anche il caso del *Serial Killer* canadese Henry Willams autore di omicidio a danno di due studentesse adolescenti e di numerose aggressioni sessuali; sottoposto a castrazione chirurgica perché gli psichiatri canadesi avevano dimostrato i buoni risultati di circa novecento castrazioni in circa trent'anni. Rimesso in libertà, riprese ad uccidere con l'unica differenza che non violentava più le vittime.

E' da notare che una buona parte degli omicidi seriali ha una matrice di perversione sessuale.

Lo studio criminologico della delinquenza sessuale non può prescindere da considerazioni sulle vittime (tipologia della vittima) e la

⁹⁾ Fornari U., Birkof, *Serial Killer*, Centro Scient. ed., Torino 1996.

¹⁰⁾ De Luca R., *Anatomia del Serial Killer*, Giuffrè Ed. Milano 1998.

“Vittimologia” costituisce ormai un capitolo ben definito della Criminologia. Infatti il 2 settembre 1973 si tenne a Gerusalemme il primo Simposio internazionale di Vittimologia e nel 1979 è stata fondata la *World Society of Victimology*. Sono note le diverse opinioni in tema di vittima passiva, vittima scatenante, vittima consenziente o dissenziente, vittima provocatrice e nei delitti sessuali l’indagine peritale è spesso indirizzata ad accertare la validità del consenso e la condizione di inferiorità fisica o psichica.

Il profilo della vittima-tipo trova all’incirca concordi i diversi ricercatori: di sesso femminile, di età intorno ai venti anni, in genere nubile, ecc. Un aspetto particolare è quello della vittima minorenni che si colloca nel capitolo della Pedofilia e spesso rientra fra i maltrattamenti in famiglia. In merito si segnala il Documento della Commissione nazionale per il “Coordinamento degli interventi in materia di maltrattamenti, abusi e sfruttamento sessuale di minori” (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Affari sociali, Settembre 1998)⁽¹¹⁾.

Questo documento prevede, fra l’altro, strutture specialistiche preparate al fine di “prendere in carico la vittima e la famiglia” ma non risulta che si faccia alcunché di valido. Almeno fino ad oggi.

Il tema del Convegno riguarda anche il trattamento e non sembra esservi dubbio sul fatto che il *Sexual Offender* più grave e pericoloso è anche un *Serial Killer* (vedi retro Fornari, De Luca).

A prescindere dall’estremistico ricorso alla castrazione, sui metodi di adottare per il trattamento e sui risultati vi sono opinioni divergenti.

Una buona rassegna si deve a Marshall e Coll.⁽¹²⁾ i quali manifestano un cauto ottimismo. I metodi, anche se diversi, hanno un comune denominatore di tipo psicoterapico e psicanalitico, sono tutti di lunga durata, richiedono tutti una sincera collaborazione. Una riserva deriva dal fatto che si può operare solo su soggetti riconosciuti colpevoli e condannati i quali se scelgono di collaborare probabilmente lo fanno per godere di misure restrittive meno severe o per essere internati in strutture (quasi tutte non giudiziarie negli Stati Uniti e nel Canada) psichiatriche specializzate. La validità del trattamento si desume statisticamente dalla recidiva (dopo il ritorno alla libertà) dei *Sexual Offenders* trattati e di quelli non trattati ed alcuni ricercatori citati da Marshall e Coll. hanno pubblicato recidive variabili dal 19% al 27%.

La questione è stata valutata anche per il bilancio costi-benefici: sembra che negli U.S.A. (1991) i costi del trattamento ammontassero a circa 600 milioni di dollari per le vittime di abusi sessuali infantili recenti; a circa 4 miliardi di dollari per le vittime di abusi sessuali infantili prolungati nel tempo;

¹¹⁾ In Riv. it. Med. leg. fasc. 6/2000.

¹²⁾ Marshall W.L., Anderson D., Fernandez Y., al n. 3.

a circa 800 milioni di dollari per le persone adulte vittime di violenza carnale tentata o compiuta.

Il trattamento degli aggressori sessuali condannati è più costoso ma secondo Marshall e Coll. è sufficiente evitare la recidiva nel 3-4% dei *Sexual offenders* condannati e trattati per coprire i costi sociali complessivi (spese di giudizio, trattamento delle vittime, ecc.).

E' superfluo osservare che nel nostro sistema penale, giudiziario e penitenziario problemi del genere rientrano nella pura utopia perché non è possibile curare (trattare) i *Sexual offenders* i quali se riconosciuti colpevoli sono condannati a pena detentiva e lasciati nelle condizioni di perversione sessuale che li condusse al reato e alle recidive.

Un recentissimo ed emblematico caso giudiziario è quello di Gianfranco Stevanin nato il 02.10.1960 imputato (dinanzi alla Corte d'Assise d'Appello di Venezia) di: 1) Aver cagionato la morte di P. Claudia soffocandola con un sacchetto di plastica, dopo averla costretta con violenza a subire congiunzione carnale abusando delle condizioni di inferiorità psichica e fisica provocate da droga da lui fornita allo scopo. 2) Aver cagionato la morte di P. Biljana soffocandola con un sacchetto di plastica, avendola legata ed incappucciata con il pretesto di aumentarne il piacere sessuale nella congiunzione carnale ed occultando poi il cadavere. 3) Aver cagionato la morte di S. Blazenka per asfissia da strangolamento, abusando della inferiorità fisica e psichica indotta da isolamento da lui stesso provocato, avendo agito per soddisfare i suoi istinti sessuali fino a conseguenze letali (sesso estremo). 4) Aver cagionato la morte di una giovane donna non identificata (del cui cadavere aveva conservato fotografie), avendola attratta con pretesti in luogo isolato per soddisfare i suoi istinti sessuali (fino a conseguenze letali) costringendola a subire atti sessuali tra cui la penetrazione di un braccio nell'ano, occultando il cadavere che non venne mai ritrovato. 5) Per aver cagionato la morte di una giovane donna non identificata, dopo averla costretta a subire atti sessuali e depezzando il cadavere di cui furono poi rinvenuti il tronco ed una coscia priva dell'osso. 6) Per aver tentato di congiungersi con M. Maria Luisa non riuscendo nell'intento per la resistenza opposta dalla vittima benché da lui ferita alla mano sinistra da un colpo di pistola. 7) Per aver cagionato la morte di A. Roswita costringendola a subire atti sessuali, abusando della inferiorità fisica e psichica (provocata da isolamento da lui stesso posto in essere) per soddisfare i suoi istinti sessuali spinti fino a conseguenze letali (sesso estremo) ed occultando poi il cadavere.

I fatti erano accaduti fra il 1989 ed il 1994 e lo Stevanin fu identificato dopo la denuncia di L. Sigrid che aveva riferito gravi violenze sessuali riuscendo poi a sottrarsi.

La Corte d'Assise di Verona condannò l'imputato all'ergastolo con sentenza del 28.01.1998 e del caso si occuparono come C.T. del P.M., C.T. della difesa e Periti d'ufficio noti psichiatri, criminologi, psichiatri forensi. La sentenza fu appellata ed in secondo grado fu costituito un Collegio di neurologi perché si ritenne che in primo grado era stato esaminato solo il versante psichico e non quello neurologico-organico dato che lo Stevanin aveva subito un trauma cranico all'età di 16 anni (1976) con residuo focolaio epilettogeno per il quale gli era stato riconosciuto il vizio parziale in altro procedimento per altri reati. Il Collegio concluse per un vizio totale di mente su base organica e nella sentenza della Corte d'Assise d'Appello si legge: "... la conclusione del Collegio ha completamente sovvertito le valutazioni acquisite in primo grado ed è stata sorprendente ... (e) stupefacente perché è stata condivisa non solo dai consulenti neurologi della difesa ma anche dal consulente neurologo dell'accusa ... insomma il consulto di cinque neurologi d'indiscussa vaglia ha fornito un'identica risposta: nel momento in cui uccise, nello Stevanin era grandemente scemata la capacità di intendere ed abolita la capacità di volere".

La corposa sentenza (142 pagine) fu depositata il 7 agosto 1999 (Presidente Giglio; Estensore De Nicolo) e pervenne al proscioglimento per vizio totale di mente con internamento in O.P.G. per la durata di anni dieci. Seguì ricorso alla Corte di Cassazione la quale rinviò ad altra Sezione (Presidente Dott. Lanza) della stessa Corte d'Assise d'Appello di Venezia la quale ha designato un nuovo Collegio di periti che hanno escluso il vizio di mente. La nuova sentenza con condanna all'ergastolo è stata pronunciata il 23 marzo 2001. La complessa vicenda criminale e giudiziaria di Stevanin Gianfranco vede in lui la figura di un *Serial Killer* affetto da grave perversione sessuale ed il caso fa riflettere alle difficoltà che la Psicopatologia forense incontra nel decidere della imputabilità quando la carriera criminale è molto grave e con caratteristiche le quali inducono a chiedersi (come si chiesero i Giudici di primo grado): "se ... l'imputato è un mostro oppure un folle".

Poiché la terza perizia ha ribaltato le conclusioni della seconda ritornando su quelle della prima, è per noi criminologi e psicopatologi forensi motivo di riflessione la sorpresa (mista a dubbi) della opinione pubblica tradotta in un organo di stampa (Il Gazzettino, 14, 20 e 24 marzo 2001). Si legge estrapolando: "... Gianfranco Stevanin, sottoposto per la terza volta all'esame dei periti, torna ad essere un uomo psichicamente sano, anche se affetto da alcuni disturbi della personalità che non sono però così gravi da annullare le capacità di intendere e di volere. Ma proprio quei disturbi lo rendono socialmente pericoloso, anche se non folle. Fosse di nuovo in libertà, potrebbe tornare ad uccidere come ha fatto già altre volte quando nel corso di amplessi ad alto rischio ha ammazzato giovani donne, perlopiù prostitute o tossicomani, seppellendone poi i cadaveri che aveva fatto a pezzi. L'ennesimo

responso sulle condizioni mentali del “mostro di Terrazzo” riapre l’ergastolo che sembrava allontanato da quando, un paio di anni fa, l’ex agricoltore veronese era stato ritenuto incapace di mente nel momento in cui commetteva i 5 omicidi di cui è ritenuto responsabile. La nuova perizia è stata depositata dai quattro professori che avevano ricevuto l’incarico nel mese di novembre 2000. Si tratta del medico legale ..., dello psichiatra ..., dello psicologo ... e del neurologo ... Quattro competenze diverse, quattro discipline tra loro complementari, così da coprire tutto lo spettro degli interrogativi e cercare di risolvere il rebus del cervello di Stevanin. Le domande dei giudici (Presidente Luigi Lanza, un magistrato di grande esperienza e di specifica preparazione in Psicologia) erano tre. La prima riguardava la capacità di intendere e volere di Stevanin nelle diverse fasi (l’approccio, l’amplesso, il soffocamento) dei suoi incontri amorosi e nel successivo momento in cui, con un cadavere tra le braccia, decideva di disfarsene. La seconda riguardava la categoria in cui classificare l’eventuale patologia dell’imputato. La terza doveva chiarire quanto i postumi di un incidente stradale di cui era stato vittima in gioventù potessero incidere su tale devianza. Le risposte dei periti hanno escluso innanzitutto l’esistenza di vizio totale di mente. Poi hanno spiegato che le lesioni alla regione frontale non erano tali da creare un’incapacità neppure parziale. E quindi i disturbi della personalità, riscontrati, non costituiscono una categoria patologica in grado di influire sull’imputabilità.

.....

“Perché tante opinioni, e così diverse fra loro, possono essere espresse sulla mente di un uomo? L’avvocato si aggrappa a questa domanda per difendere colui che uccideva le donne nell’atto di amarle e ne depezzava i cadaveri; l’ennesima perizia spalanca di nuovo le porte dell’ergastolo e la difesa mette sul banco degli accusati la Psichiatria costringendola a stendersi sullo stesso lettino sul quale fa accomodare i suoi pazienti ... Finora di strizzacervelli se ne sono succeduti una quindicina nell’arco di cinque anni, tutti intenti a decrittare la personalità di un assassino senza emozioni. Ne è venuta fuori una Babele di parole e di analisi che ha portato in primo grado ad una diagnosi di non-patologia mentale, rovesciata clamorosamente in appello, a sua volta rimessa in discussione ora. La domanda sottintende il dubbio che la Psichiatria non sia una scienza certa o, in alcuni casi, non possa giungere a conclusioni univoche. Il presidente Lanza non ammette l’interrogativo, anche perché avrebbe introdotto un tormentone accademico senza fine, così da confondere i giudici popolari. Eppure in questa storia criminale ormai chiarita da anni con la scoperta dei corpi di donna sepolti nelle campagne veronesi, l’unico vero mistero riguarda ancora il cervello di Stevanin. Forse neppure il diretto interessato, chiuso nell’ospedale psichiatrico giudiziario di Montelupo Fiorentino, se ne preoccupa più di tanto. E’ chiaro che il suo destino lo

condurrà comunque in un luogo di reclusione ...L'argomento dell'imputabilità di Stevanin mantiene un suo fascino e una sua importanza da un punto di vista conoscitivo. Il responso dei quattro periti è chiarissimo: "Gianfranco Stevanin è una persona tragicamente e sinistramente unitaria ... porta avanti con una pianificazione precisa, attraverso rituali e cerimoniali ripetitivi, la pressione delle sue pulsioni ... ed insiste nella sua "Parafilia sadica", verso la realizzazione del piacere, attraverso la sofferenza dell'oggetto amato, per portarlo oltre, sempre con produzione di piacere, alla distruzione manipolatoria dell'oggetto ormai reso totalmente inerte ...". Un quadretto da *Serial Killer* che porta quattro firme autorevoli (un medico legale, uno psichiatra, un neurologo ed uno psicologo). Insomma, l'imputato è un sadico affetto da attaccamento morboso a forme anormali o socialmente riprovevoli di soddisfazione sessuale, il che potrebbe suggerire dubbi di implicazioni patologiche. Invece i periti sono tassativi. "Comprendiamo che l'operare di Stevanin è legato strettamente al suo funzionamento mentale ... ma siamo tenuti a dire che in nessun momento gli è mancata per motivi psichiatrici o neurologici la possibilità di percepire e valutare le regole sociali, le esigenze degli altri ... la sua indubbia psicopatologia non gli ha mai impedito di scegliere tra un comportamento o l'altro, o di trattenersi dal realizzare una pulsione anomala".

Il Procuratore Generale Nepi ha commentato brevemente la decisione ultima dicendo che la Cassazione aveva annullato la seconda sentenza "... perché aveva attribuito un peso prevalente alla seconda perizia ... solo perché redatta da professori universitari di valore accademico superiore a quello dei precedenti ... (Il Gazzettino, 24 marzo 2001). Il difensore Avv. Dal Maso ha detto ai giornalisti "... rispetto alla Psichiatria è più facile credere alla Astrologia ..."; e l'altro difensore Avv. Acebbi ha dichiarato: "Resto convinto che nessuna pena potrà mai avere efficacia rieducativa su un soggetto come Stevanin incapace di provocare sensi di colpa. Non riesco a capire come una persona con queste caratteristiche debba essere soggetta alla restrizione in carcere e non, invece, sottoposto alle cure di cui ha bisogno" (Il Gazzettino, 24 marzo 2001).

Questa digressione giornalistica fa riflettere sulla pericolosa opinione che il profano (di cui i mass-media sono il portavoce) può farsi della Psicopatologia forense che ha le note matrici medico-legali, psichiatrico-cliniche e criminologiche.

E' naturale che qualunque problema (medico, giudiziario, economico, politico, ecc.) dia luogo ad opinioni diverse ma in tema di *Sexual Offender* e di *Serial Killer* l'allarme sociale è elevatissimo ed elevatissima è la richiesta di sicurezza "per sé e per gli altri". Il caso Stevanin è esemplare e sembra (salvo l'esame analitico delle perizie) che egli sia in primo luogo un *Sexual Offender* che ha ucciso in serie per soddisfare non controllabili impulsi istintivo-sessuali

patologici. E' probabile che molti di noi siano indotti a fornire il parere tecnico giudiziario sotto il condizionamento del nostro sistema penale e penitenziario. Se Tizio non riesce a contenere la "forza irresistibile" istintivo-sessuale e giunge a compiere delitti orrendi se ne dovrebbe dedurre che non ha capacità di volere (la quale è capacità di autodeterminarsi in modo libero da impulsi ecc.).

Ma il giudice ed il perito si trovano fra l'incudine ed il martello del vizio totale di mente (che comporta il proscioglimento e la libertà) e la pericolosità sociale (che può comportare l'internamento in O.P.G.). La misura di sicurezza è stata privata dell'originario automatismo dalla sentenza n. 139/1982 della Corte Costituzionale e dell'art. 31 della legge n. 663/1986 e quindi può anche non essere applicata (se la infermità causativa del delitto si è esaurita nel delitto medesimo) e comunque non può essere sine die. Pertanto se un autore di reati gravissimi come quelli compiuti da Stevanin (e nella storia della Criminologia gli esempi sono numerosissimi) viene dichiarato affetto da vizio totale di mente, l'esclusione del contesto sociale con la chiusura in O.P.G. potrebbe essere breve o molto breve e non certo uguale a decenni di reclusione (fino all'ergastolo). Può dunque accadere che in modo più o meno inconscio il perito escluda il vizio totale di mente "fingendo" che l'autore di reato sia capace di intendere e/o di volere. E' nozione comune che Tizio può programmare adeguatamente uno o più reati (è capace di intendere) ma tuttavia non è capace di controllare gravi impulsi patologici (incapacità di volere) ed in tal caso il perito non avrebbe difficoltà ad ammettere che ricorre l'art. 88 C. p. precisando anche che sono necessarie cure a lungo termine. Tuttavia per questi "speciali" tipi di autori di reato le strutture giudiziarie non sono in condizioni di erogare un adeguato e lungo trattamento per cui fra una misura di sicurezza (che finisce con l'essere non di rado a breve termine) ed una condanna alla detenzione (per decenni) un principio di "difesa sociale" induce giudici e periti a "fingere" che non ricorrono gli artt. 88 e 89 C. p.

La conclusione è che nel *Sexual offender* (e si ripete che tale è solo il plurirecidivo) si devono dedicare altri studi, ci si deve accordare se i gravi e pericolosi "impulsi" istintivo-sessuali sono o no infermità (o anomalia o disturbo, ecc.); cosa esattamente sia la "rieducazione del condannato" (prevista dall'art. 27 della Costituzione) e se essa comprenda la "riabilitazione" in senso medico; se essa sia attribuibile in questi particolari tipi di autori di reato; se e come si debba aggiungere alla reclusione "*rieducativa*" anche un trattamento e se sia attuabile nel nostro sistema questo trattamento.

Fino a quando non sarà data risposta a questi interrogativi la comunità scientifica dovrebbe darsi una sorta di "linea guida" e decidere che, allo stato delle cose, è opportuno non suscitare nei profani (giudici e comuni cittadini) equivoci e sospetti con giudizi tecnici divergenti fino al punto di essere diametralmente opposti. Vale a dire che i periti dovrebbero preferire una

risposta di “imputabile” non potendo concludere per “non imputabile, socialmente pericoloso e bisognevole di un lungo trattamento specialistico” perché nel nostro sistema giudiziario non è previsto trattamento alcuno per casi del genere. Il che è paradossale.

Francesco Introna

**DAL XV CONGRESSO NAZIONALE DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI
CRIMINOLOGIA (Martina Franca 4-6 Ottobre 2001) a cura di F.Carrieri
e R. Catanesi Università di Bari**

INTRODUZIONE AL CONGRESSO di Francesco Introna

(emerito di Medicina Legale dell'Università di Padova)

In tema di **ABUSO DI SOSTANZE E CONDOTTE CRIMINALI**

INTRODUZIONE

Ne “L’uomo delinquente” di Cesare Lombroso (Hoepli, 1876) si legge qua e là: “L’azione alimentare più constatata nella genesi del crimine è l’alcol che ha il suo omogeneo nell’haschisch e nell’oppio. Pare che tutte quelle sostanze che hanno la virtù di eccitare in modo anomalo il cervello provochino molte malattie e più sovente la tendenza al delitto... I fumatori d’oppio sono presi spesso da furore omicida e sotto l’uso dell’haschisch Moreau si sentì attratto al furto; ... E peggio fa il vino; i beoni abituali sono immorali... ma l’ubriachezza acuta dà luogo a delitti... Io stesso conobbi un ufficiale italiano che due volte sotto l’ebbrezza da alcol fu tratto a trafiggere con la spada persone a lui affatto ignote,...; Dice Nyremond, parlando dei suoi alsaziani, che essi sono socievoli e pacifici ma divengono, dopo pochi bicchieri di vino, rissosi e sanguinari... Lo Sclopis dichiarò in Parlamento che nove decimi dei delitti che si commettono in Italia hanno origine nelle osterie ... Gioverà molto a diminuire una delle maggiori cause del crimine tassando gli alcolici con dazi elevati e controllando quelle occasioni di risse e di orge che sono le feste... Giova a tale scopo a diminuire le feste e di mercati ... e nelle feste non sopprimibili occupare moralmente le plebi (come si tenta in Inghilterra) e sale di the per 3000 – 4000 persone a pochi centesimi. Bisogna solo colpire con tasse forti il vino, gli alcolici e l’absenzio in specie, ma con maggior cura deve cercarsi di diradare gli spacciatori che per più ragioni sono il nucleo del crimine e che più pericolosi sono quanto più minuti e dettaglianti”.

Non v’è nulla di nuovo sotto il sole e dopo quasi 150 anni i problemi qualitativi (e quantitativi?) non sono cambiati o sono forse peggiorati.

L’eccellente volume a più voci promosso dalla Scuola criminologica di Bari (creata e guidata da Francesco Carrieri) costituisce l’aggiornamento completo di un problema nel quale confluiscono competenze medico-cliniche, criminologiche, psichiatrico-forensi ed anche politico-legislative. Per queste ultime vanno ricordati il tentativo proibizionistico dell’alcol (U.S. Anni Venti) e le persistenti diatribe circa gli stupefacenti: vietare? Solo controllare? Liberalizzare?.

Nei Paesi occidentali queste opinioni rimbalzano da decenni e mentre da noi l'uso degli alcolici è libero è vietato nei Paesi di religione islamica. Se ne deduce che l'uso di alcol e di stupefacenti ha anche una radice culturale.

La legge n.162 del 26 giugno 1990 opera nel settore degli stupefacenti (il cui elenco è di volta in volta aggiornato) ma non vi sono leggi che intervengano nell'abuso di alcolici. Infatti il Codice penale considera solo come contravvenzione la fabbricazione ed il commercio abusivi di liquori o droghe (art.686 C.p.), il consumo di bevande alcoliche in tempo di vendita non consentita (art.687 C.p.), la somministrazione di bevande alcoliche da parte dell'esercente o di altro pubblico spaccio "ad un minore degli anni 16 o a persona che appaia affetta da malattia di mente che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità" (art. 689 C.p.).

È prevista anche la contravvenzione "per chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico è colto in stato di manifesta ubriachezza" e la pena è aumentata se la ubriachezza è "abituale" (art.688 C.p.).

La definizione di ubriachezza manifesta è stata già precisata tempo addietro dalla giurisprudenza come ad esempio "non occorre che l'ubriachezza oltre che manifesta sia anche molesta o ripugnante o pericolosa per l'ordine pubblico" (C.Cas. 16 maggio 1964, i Giust.Pen. 1948, II, 167).

Altra misura da segnalare (anche con riferimento alla criminalità colposa stradale) è l'art.3 della legge n.168, 1 agosto 2002 che punisce la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico a 0,5 g/l. L'art.379 del D.P.R. 495 del 16 dicembre 1992 poneva il tasso-limite a 0,8 g/l e non si può omettere di ricordare che il nostro legislatore arrivò ultimo (1992) in tutta Europa nel fissare il tasso-limite.

Poiché fra le sostanze d'abuso v'è appunto anche l'alcol, segnalo al lettore il capitolo di questo volume curato dal Prof. Ferrara e dal Dott. Raffaele Giorgetti (Medicina legale di Padova) che opera nel Servizio Padovano di Tossicologia forense ed antidoping diretto dal Prof. S. D. Ferrara. Facendo quella che al momento può sembrare una digressione, nel volume "Alcol, Droga, Farmaci e Incidenti stradali" (CLEUP, Padova 1999 a cura di S.D.Ferrara) si trovano importanti dati statistici relativi alla "Campagna di prevenzione degli incidenti stradali" condotta nel Veneto dal 1994. Nella prefazione che questi validi Colleghi mi chiesero, scrissi che il costo degli incidenti stradali nel mondo è arrivato a 450 miliardi di dollari/anno, a 70 miliardi di Ecu in Europa, a 10 miliardi/anno di Ecu in Italia.

Negli USA (1990) il costo degli incidenti stradali era suddiviso in perdita di proprietà (33%), perdita di produttività nel lavoro (29%), spese assistenziali (10%) ed altro. Passando dalla contabilità economica a quella umana, le statistiche indicavano (1995) 1.257.765 incidenti/anno nella UE con 46.462 morti e 1.660.311 feriti (7.104 morti 224.470 feriti in Italia).

Se parlare di incidenti stradali in questo volume può sembrare una digressione, si rinvia al volume di Scienze criminali scritto da P. Paradiso ed intitolato “Profili criminologici della circolazione stradale” (Bulzoni E., 1975) commissionata dall’Ispettorato generale Circolazione e Traffico del Ministero Lavori pubblici. L’introduzione è di un carissimo Amico la cui prematura scomparsa ha creato un grave danno agli studi criminologici internazionali. È Franco Ferracuti che così scriveva nel Maggio 1975.

Perché il ladro di una mela è colpito e sanzionato più di colui che con la sua condotta, spesso persistentemente imprudente, o semplicemente trascurata, mette in pericolo la vita o il benessere fisico o psichico altrui?

Le distinzioni giuridiche, le fini differenziazioni tra dolo e colpa, debbono essere ridimensionate di fronte all’impatto di migliaia di morti.

L’automobile costa, in vite e in sofferenze, più di una guerra e certamente più di un’epidemia.

Chiaramente, gli strumenti legislativi di cui disponiamo non riescono a frenare lo stillicidio di vite umane che insanguina le nostre strade.

Tutto è stato tentato, dalle sospensioni di patente (che sembrano finora il metodo più efficace), alla punizione di ”fine settimana”, alla rieducazione coatta, fino a forme avanzate di diagnostica psichiatrica e di psicoterapia.

Sull’importanza del fenomeno che Paradiso ha studiato, sulla urgente necessità di valutarlo e conoscerlo meglio, uscendo da facili schemi speculativi astratti, per passare nel mondo di fatti che deve, o dovrebbe, nel nostro Paese, caratterizzare la criminologia moderna, non sembra esservi dubbio.

La criminologia classica, occupata per decenni ad osservare senza fine centinaia e migliaia di sfortunati, ma non rappresentativi, infelici ospiti delle nostre istituzioni penali, nella vana ricerca di elusive differenze biopsicologiche, sta per buona sorte tramontando.

L’infrazione alle norme esce dall’ambito limitato ed ingiustificato del delitto doloso per occuparsi di quei delitti colposi e di quelle condotte contravvenzionali, e persino di quelle devianti, che per il loro impatto rappresentano, in termini di costi sociali, i problemi vitali del momento.

Con ciò la criminologia adempie non soltanto la sua funzione di metadisciplina del diritto penale, ma anche quella , più delicata, e forse più importante, di disciplina conoscitiva indispensabile al pianificatore ed all’operatore sociale.

Con un salto di 35 anni rispetto alle parole di Franco Ferracuti ci soffermiamo sui numeri del “Compendio statistico italiano 2000” (pubblicato dall’ ISTAT). Nel 1999 i delitti di omicidio doloso sono stati 805 (636 persone denunciate) a fronte di 1.466 omicidi colposi quasi tutti stradali (1.520 persone denunciate). Ci si chiede: è più preoccupante la criminalità dolosa o la

criminalità colposa? Non è tempo (come scriveva Franco Ferracuti) di approfondire gli studi sulla seconda?

Le medesime statistiche riferiscono che nel 1999 i reati di produzione, commercio, ecc. di stupefacenti erano al quarto posto fra tutti i reati compiuti in quell'anno (2.373.966).

Il volume di Paradiso dimostra la “nuova frontiera” della moderna Criminologia e di “nuove frontiere” scriveva già Radzinowicz L. (“Ideologia e criminalità. Uno studio del delitto nel suo contesto storico e sociale”; (Giuffrè, 1968) facendo notare gli otto elementi delle nuove frontiere (rinvio il lettore a quel volume) e precisando che “quasi un terzo di coloro che vengono arrestati per gravi infrazioni delle leggi sul traffico sono stati condannati o accusati per avere commesso in precedenza qualche altro tipo di reato”.

Willet T.C. (*Les recherches relatives aux caractéristiques des infractions routières*; Atti della *Quatrième conférence de directeurs d'instituts de recherches criminologiques, Conseil de l'Europe Strasbourg* 1967) scriveva: “... un più vasto sguardo ai complessi problemi degli incidenti stradali consente al criminologo un'indagine certamente più valida di quella limitata ai fatti che interessano maggiormente il penalista”.

Analoghe erano le opinioni di Cornil nella medesima Conferenza di Strasburgo e si deve ricordare anche il contributo di uno scomparso Amico e Collega, Bruno Pannain, che parlò al Simposio “Omicidio stradale e psicopatologia” (Siracusa, dal 12 al 22 febbraio 1973).

Sull'argomento (analogia fra criminalità dolosa e criminalità colposa) hanno scritto, fra tanti, Selling L. S. (*The Psychopathology of the Hit and Run Driver*, Amer. J. of Psych., vol. 98, 1951) Mc Farland R. A. e Mosley A. L. (*Human Factors in Highway Transport*, Boston Univ. Ed., 1954).

Middendorf W. (*Exite-t-il un rapport entre la délinquance generale et la délinquance routiere?*, Rev. Intern. de police criminelle, n. 214, 1968) ha condotto un'indagine su 629 titolari di patente di guida nati fra il 1900 ed il 1935 ed abilitati fra il 1920 ed il 1935: su 629, gli autori di reati comuni con reati stradali erano 141, senza reati stradali erano 488.

Willet T. C. (*Some aspects of a current research on serious motoring offenses and offenders*; Conseil de l'Europe, 1966) ha illustrato una ricerca condotta durante un week-end di 78 ore con 25 incidenti stradali e 43 vittime: fra i conducenti coinvolti solo 7 erano incensurati mentre i rimanenti 28 avevano riportato 129 condanne complessive. Hood (in Willet T.C. loc. Cit.) ha accertato che tra 195 responsabili di incidenti stradali gravi il 28% erano stati in precedenza condannati per violazioni del codice penale.

Su sostanze d'abuso e condotte criminali vi sono capitoli nei volumi di T. Bandini e Coll. (*Criminologia*, Giuffrè 1991) e di g. Ponti (*Compendio di Criminologia*, Cortina Ed. 1999). Fra tanti, ancora Carrieri F. e Catanesi R.

“L’alcolista ed il tossicodipendente come autori e vittime di reato” (in “Trattato di Medicina legale e Scienze affini” a cura di G.V. Giusti, CEDAM, 1999, vol. IV); Carrieri F. e Greco O. (Alcolismo e criminalità; in “Trattato di Criminologia, Medicina Criminologia e Psichiatria forense” a cura di F. Ferracuti, Giuffrè, 1990).

I dati più recenti sono in “Lezioni di Criminologia” di I. Mezz’agora Betsos (CEDAM, 2001) “Il rapporto droga/crimine è uno dei leit motif della letteratura criminologica: l’ONU ha calcolato che due terzi dei reati minori compiuti nelle zone metropolitane sono collegati, direttamente o indirettamente, all’uso di stupefacenti. Ricerche effettuate dall’UNSDRI nel 1984 e nel 1987 hanno approfondito le interazioni tra criminalità e abuso di droga in diversi paesi tra cui il nostro, concludendo che l’associazione tra abuso di droga e comportamento criminale nello stesso soggetto è risultata molto stretta in ogni paese. Per l’Italia, basti un dato: «va rilevato come – quasi a testimoniare il progressivo, feroce aggravamento dei codici di condotta seguiti dalle organizzazioni criminali – nel corso degli ultimi anni il numero di omicidi certamente legati al mondo della droga sia gradualmente in aumento: 63 nel 1986, 99 nel 1987, 132 nel 1988, 141 nel 1989 ». La dottrina criminologica ha specificato ulteriormente distinguendo:

- un rapporto diretto fra droga e crimine (definito anche « modello farmacologico »), quale commissione di reati eseguiti sotto l’effetto di droghe ed in rapporto causale con l’effetto stesso;

- una criminalità da sindrome da carenza, in cui gli atti delittuosi sono posti in essere sotto l’effetto dell’alterazione psichica dovuta all’astinenza;

- vi è poi una criminalità indiretta, dovuta alla necessità di procurarsi il denaro per acquistare la droga, nella letteratura statunitense definito « modello compulsivo economico ». L’esempio è quello della microcriminalità indotta dal consumo di droga, quindi furti, rapine, comprese quelle effettuate con uso di siringhe presunte infette, scippi. Per di più, nel caso del tossicodipendente/criminale vi può essere una « minore professionalità » che aumenta il rischio per la vittima; il tossicodipendente che commette reati, siano rapine o furto o altro, risulta potenzialmente molto più pericoloso del professionista del mestiere che valuta sotto il profilo del rischio professionale la propria attività e che, pertanto, è portato a limitare le conseguenze negative della propria condotta per minimizzare il rischio rispetto ai vantaggi oggetti dalla realizzazione del reato. Per il tossicodipendente non esistono valutazioni del genere perché l’unico scopo delle proprie azioni è quello di procurarsi il necessario per la sostanza indipendentemente dai rischi che la condotta può determinare ». È evidente che saranno qui in causa le sostanze con maggiore capacità di uncinamento, l’eroina soprattutto”.

(Per le numerose fonti bibliografiche si rimanda alle 559 pagine dell’opera citata).

Il Volume “Medicina Generale” di Caimi V. Tombesi M. (UTET, 2002-2003) contiene dati interessanti anche per la criminologia clinica e la Psicopatologia forense (Settore scientifico disciplinare MED/43, prima Disciplina Medicina legale; D.M. del 4 ottobre 2000; Gazz. Uff. del 24 ottobre 2000). Il 40% dei pazienti, negli Stati Uniti, ha problemi con l'alcol (definiti come problemi che richiederebbero un trattamento) e il 10% circa della popolazione americana ne è dipendente. Uno studio italiano del 1988 ha rilevato che dal 5 al 20% degli assistiti di un medico di medicina generale ha problemi alcol correlati; tuttavia, solo il 2% arriva all'osservazione del medico.

L'epidemiologia dell'abuso di sostanze alcoliche e delle malattie ad esse correlate è difficoltosa, sia perché non è agevole quantificare l'assunzione di alcol, sia perché la relazione tra consumo e rischio di malattie correlate è complicata da fattori di confondimento quali fumo, dieta, infezioni virali eccetera.

L'OMS, il *National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism* (NIAAA) e l'*American Psychiatric Association* (APA) definiscono bevitori moderati i maschi che assumono 24 g di alcol o meno al giorno; per il sesso femminile la quantità sicura sarebbe 12 g o meno. È considerato a rischio chi beve quantità superiori a queste o assume quattro o più unità alcoliche di seguito, anche se occasionalmente.

L'OMS auspica che entro il 2015, in tutti i paesi membri, il consumo medio pro capite non superi i 6 litri di alcol l'anno.

Secondo il DSM-IV, l'abuso si configura quando sussiste una modalità problematica nell'uso dell'alcol senza che siano presenti i criteri per una diagnosi di dipendenza. Se ne parla quando sono presenti una o più delle seguenti condizioni:

- uso ricorrente di alcol che ha come conseguenza l'incapacità di adempiere ai principali doveri relativi al proprio ruolo sul lavoro, a scuola o in famiglia;
- uso ricorrente in situazioni rischiose;
- problemi legali ricorrenti correlati all'uso di alcol;
- uso continuativo della sostanza nonostante persistenti o ricorrenti problemi sociali o interpersonali causati esacerbati dai suoi effetti.

L'OMS, la NIAAA, l'APA e il DSM-IV concordano nell'affermare che per porre diagnosi di alcolismo (o dipendenza dall'alcol) è necessario avere almeno tre dei seguenti fattori, in un periodo di 12 mesi:

- tolleranza: diminuzione dell'effetto ovvero necessità di aumentare la dose per raggiungere l'intossicazione o evitare la sindrome da astinenza;

- assunzione della sostanza in quantità maggiori o per tempi più prolungati di quanto sia nelle intenzioni del soggetto;
- desiderio persistente o tentativi infruttuosi di ridurre o di controllare l'uso della sostanza;
- molto tempo speso in attività necessarie a procurarsi la sostanza, ad assumerla o a riprendersi dai suoi effetti;
- riduzione o interruzione di importanti attività sociali, lavorative o ricreative a causa dell'uso della sostanza;
- utilizzo di alcol nonostante la consapevolezza di avere un problema psichico, fisico o sociale causato o esacerbato dall'uso stesso (questo criterio da solo configura la diagnosi di abuso alcolico).

Per le tossicodipendenze, nell'anno 2000 i SerT seguivano 150.000 soggetti, di cui l'80% erano eroinomani; il 30% era in terapia cronica con metadone ed il 10% in terapia breve di svezzamento.

I Servizi di Igiene mentale si occupano delle complicanze psichiatriche della dipendenza da droghe e nell'anno 2000 gli utenti facevano uso di cannabinoidi (23,5%), di eroina (14,7%), cocaina (10,8), mix di alcol e pillole (10,8), anfetamine, LSD ed altri allucinogeni (5,9%), droghe sintetiche (5,9%), alcol (5,9%).

Quest'ultima bassissima percentuale è dovuta al fatto che l'alcolista cronico diventa tale in età più che matura e ha patologie prevalentemente dei sistemi nervoso e digerente.

Dal "Compendio statistico italiano 2000" (ISTAT) risulta che al 31 dicembre 1999 erano presenti nelle carceri italiane 52.870 detenuti (la capienza di queste strutture supera di poco i 30.000 posti) dei quali 15.097 tossicodipendenti; i sieropositivi erano 1.638 (di cui 163 affetti da AIDS) e fra essi solo 256 non erano tossicodipendenti. Se ne deduce: A) un forte contributo alla criminalità da parte dei tossicodipendenti; B) un gravissimo problema sanitario dei detenuti tossicodipendenti.

Sarebbe molto istruttivo seguire in parallelo le statistiche relative alle tipologie dei reati compiuti da alcolisti e da tossicodipendenti.

La pratica peritale di alcuni decenni mi orienta ad attribuire agli alcolisti la prevalenza in omicidi, lesioni personali, oltraggio a pubblico ufficiale e simili, ed ai tossicodipendenti piccolo spaccio di stupefacenti, furti, rapine (non complesse).

Molti anni fa, Wolfgang (*Patterns in criminal homicide*; Pennsylvania Univ., 1958) dimostrò che nei due terzi dei delitti di omicidio, l'omicida, la vittima o entrambe erano sotto l'influenza dell'alcol.

Non ci si può soffermare sui problemi di Psicopatologia forense (imputabilità, pericolosità sociale) salvo segnalare le ormai anacronistiche

distinzioni di cui agli artt. 91 C.p. (ubriachezza da caso fortuito o forza maggiore); 92 C.p. (ubriachezza volontaria o colposa o preordinata); 93 C.p. (fatto commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti); 94 C.p. (ubriachezza abituale); 95 C.p. (cronica intossicazione da alcol o da stupefacenti).

L'usura che il tempo (dal 1930) ha provocato nel Codice penale è largamente dimostrata.

Fra l'altro mentre l'art. 93 C.p. rimanda agli artt. 91 e 92 C.p. e l'art. 95 unisce alcol e stupefacenti, l'ubriachezza abituale (art. 95 C.p.) non trova corrispettivo in un'analogia intossicazione (abituale) da stupefacenti perché allora erano molto povere le conoscenze cliniche, tossicologiche, criminologiche, ecc. in tema di tossicodipendenza. Questo anacronismo ha dato luogo a tre eccezioni di incostituzionalità secondo le quali l'assenza nel Codice penale della figura dell'intossicato abituale" da stupefacenti, la presenza dell'ubriachezza abituale e l'unificazione dei tipi di intossicazione nella forma cronica di cui all'art. 95 C.p. creava una sperequazione a sfavore dei tossicodipendenti.

La C. Cost. (16 aprile 1998 n. 114) ha respinto le accezioni (vedi commento di Introna F., Ferrara S. D., Snenghi R. in Riv. It. Med. Leg. 20, 318, 1998) ma ha auspicato una profonda revisione da parte del legislatore. Non è prevedibile quando arriverà questa "profonda revisione" perché già nel 1991 la Commissione Magliaro (insediata dal Ministro Vassalli nel 1988; in Riv. It. Med. Leg., 16, 1026, 1994) agli artt. 34 e 35 aveva proposto:

Art. 34) – Imputabilità. Casi di esclusione.

1) Escludere l'imputabilità nei casi in cui, al momento della condotta il soggetto: a) era minore degli anni quattordici ovvero, se maggiore degli anni quattordici e minore degli anni 18, non aveva la capacità di intendere o di volere; b) era, per infermità o per altra anomalia o per cronica intossicazione da alcool ovvero da sostanze stupefacenti, in tale stato di mente da escluder la capacità di intendere e di volere; c) era, per ubriachezza o per l'azione di sostanze stupefacenti derivata da caso fortuito o forza maggiore, in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere o di volere; d) era, per altra causa, in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere o di volere.

2) Nei casi suddetti, se la capacità di intendere o di volere era grandemente scemata, ma non esclusa, diminuire la pena.

Art. 35) Ubriachezza e azione di sostanze stupefacenti.

1) Prevedere che, per il reato commesso in stato di ubriachezza e sotto l'azione di sostanze stupefacenti, il soggetto risponda solo se, si è posto nello stato di incapacità, egli ha agito almeno con dolo eventuale rispetto al fatto di reato, oppure per colpa, se il fatto era da lui, in tale momento, concretamente prevedibile come conseguenza di tale stato.

2) *In quest'ultimo caso, se il fatto non è previsto dalla legge come reato colposo prevedere l'applicazione della pena prevista per il corrispondente reato doloso diminuita da un terzo alla metà.*

Scomparivano quindi gli attuali articoli 91, 92, 93, 94 del Codice penale ed analoga era la proposta di cui al Disegno di legge n. 2038 comunicato alla Presidenza del Senato il 2 agosto 1995 a firma del Sen. Riz ed altri (Introna F., Se e come siano da modificare le vigenti norme sull'impunibilità; Studi in onore di Gian Domenico Pisapia, III volume, Giuffrè 2000).

Con l'apertura delle frontiere della UE ai Paesi dell'Europa Centrale ed Orientale (PECO: Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovenia, Ungheria) si apriranno "nuove frontiere" in materia di traffico ed abuso di droghe. Se ne occupa l'osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze con la relazione dell'anno 2001 (Lussemburgo, Ufficio delle Pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee). Per l'Italia, le informazioni sono fornite dal Dipartimento per gli Affari sociali, Ufficio per il coordinamento delle attività di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze, Via Veneto 56, 00187 Roma, Tel. 06.48.16.14.95 / 16.16.30 Fax 06.48.24.934.

Nell'insieme, le principali tendenze sono (2001):

- L'aumento della percentuale della popolazione, in particolare dei giovani in età scolare, che hanno provato una tantum sostanze illecite;
- L'aumento delle richieste di terapia, in gran parte per la dipendenza da oppiacei;
- Il mutamento dei modelli di consumo degli stupefacenti, con l'eroina importata che prende sempre più il posto degli oppiacei prodotti localmente;
- Il diffondersi del consumo degli stupefacenti dai principali centri urbani a tutte le regioni;
- L'aumento dei problemi e delle sfide associate al traffico ed al transito di sostanze illecite.

Secondo i dati raccolti con il progetto europeo di indagine scolastica sull'alcol e altre droghe (ESPAD) nel 1995 e nel 1999, i dati sull'esperienza una tantum di sostanze illecite tra gli studenti (15-16 anni) sono raddoppiati durante il medesimo periodo in tutti i paesi dell'Europa centrale e orientale (PECO), tranne che nella Repubblica Ceca, dove la prevalenza era già abbastanza elevata ed è aumentata di una volta e mezzo.

Questo aumento riflette in gran parte il maggior consumo di cannabis, che resta la sostanza più comunemente usata dagli adolescenti.

In parallelo, è stato individuato un aumento significativo, anche se minore, nel consumo di stupefacenti come ecstasy, anfetamine o LSD.

Alcuni dati raccolti in determinate città, oppure all'interno di specifici sottogruppi, rivelano che la prevalenza delle droghe sintetiche può essere maggiore di quanto le cifre nazionali non suggeriscano, nonostante non siano disponibili dati accurati sul numero dei consumatori all'interno della popolazione. In Lituania, secondo lo studio ESPAD del 1999, la prevalenza del consumo di sostanze illecite tra gli studenti era del 22,7% a Vilnius e del 23,9% a Klaipeda, contro una media nazionale del 15,5%.

Nella Repubblica ceca, secondo uno studio realizzato a Praga nel corso del 1998 e del 1999, è emersa una prevalenza del consumo di anfetamine del 44,5%, di ecstasy del 35,7% e di allucinogeni del 47,7% (a fronte, rispettivamente, del 5%, 4% e 7% che emergono a livello nazionale dallo studio ESPAD).

I grossi sequestri avvenuti lungo la via dei Balcani e nell'Europa centrale nel 1999 e nel 2000 stanno a confermare il ruolo di quest'area nel transito e nello stoccaggio di eroina. L'eroina complessivamente sequestrata dalle autorità bulgare nel 2000 è di 2.070 chilogrammi, più della quantità complessivamente sequestrata nel corso dei sei precedenti anni. La maggior parte dei sequestri avviene al principale valico di frontiera con la Turchia. Aumenti della stessa ampiezza non vengono riscontrati da nessun'altra parte lungo la rotta dei Balcani. Comunque, poiché il consumo di eroina è in crescita, sembra che anche i paesi PECO stiano sempre più diventando degli obiettivi.

L'Europa centrale ed orientale continua ad essere una regione di transito per la cannabis destinata agli Stati membri dell'UE: nel 2000 sono stati segnalati sequestri in quasi tutti i paesi. Gli studi dimostrano che la cannabis è la droga più diffusa nei PECO e ci sono elementi che fanno pensare, come nel caso dell'UE, che ci sia stato non soltanto un sensibile incremento del traffico illegale, ma anche della coltivazione di cannabis nella regione.

È in aumento tra i giovani la popolarità delle droghe sintetiche e ci sono segnali preoccupanti circa il fatto che un numero crescente di giovani è coinvolto nel traffico e nello spaccio di droga. È aumentata la produzione di droghe sintetiche ed il suo consumo condiziona la vita di un numero crescente di giovani. Nella maggior parte dei PECO esistono laboratori illegali che producono anfetamine ed i precursori necessari per la produzione vengono contrabbandati da altri PECO, dall'UE o da paesi terzi.

Sin dalla metà degli anni novanta, le strategie in materia di stupefacenti nei paesi dell'Europa centrale ed orientale (non diversamente dagli altri Stati membri dell'UE), si sono andate sviluppando attorno a due fatti principali: in primo luogo, il carattere in via di mutamento del fenomeno della droga, che interessa in misura crescente segmenti più vasti della società; in secondo luogo, il carattere pluridimensionale del problema, che esige una risposta coordinata pluridisciplinare a livello nazionale. Le iniziative della Commissione europea

hanno agito da catalizzatore per lo sviluppo di risposte nazionali al fenomeno della droga.

In questo contesto, i paesi dell'Europa centrale ed orientale hanno fatto considerevoli passi avanti per elaborare misure legislative e sviluppare strutture amministrative e di coordinamento. Inoltre, nell'ambito del processo di allargamento dell'UE, nel quadro della strategia di preadesione, i nove PECO candidati hanno modificato le loro iniziative di controllo degli stupefacenti per realizzare l'*acquis* comunitario. Un processo simile sta avvenendo nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, nonostante il fatto che essa non abbia ancora presentato la propria candidatura alla UE.

Tutti i PECO candidati hanno firmato e ratificato le tre convenzioni dell'ONU sul controllo degli stupefacenti che vengono considerate come indispensabili per il conseguimento degli obiettivi della strategia dell'UE sugli stupefacenti. L'Estonia, nel 2000, è stato l'ultimo paese a ratificare la «Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope», del 1988. Tutti i PECO candidati hanno firmato e ratificato la «Convenzione del 1990 del Consiglio d'Europa su riciclaggio, identificazione, sequestro e confisca di proventi di reato» (convenzione di Strasburgo).

Il processo di adozione della legislazione nazionale varia nell'area PECO, dall'adozione di leggi che affrontano specifiche questioni correlate agli stupefacenti – come l'Ungheria – al concetto di un'unica legge ad ampio raggio, ad esempio la «Legge sulla lotta alla tossicodipendenza» del 1997 in Polonia. Quest'ultima è stata emendata nel 2000 per rendere più restrittive le disposizioni riguardanti il possesso di modeste quantità di stupefacenti, nonché per rafforzare il ruolo della riduzione della domanda. Una tipologia simile di legge è stata varata in Bulgaria (1999). Negli ultimi due anni, la Slovenia ha approvato tre importanti leggi sugli stupefacenti: sulla produzione e sul commercio di sostanze illecite (1999); sui precursori delle sostanze illecite (2000); una legge che tratta esclusivamente della prevenzione del consumo di stupefacenti, della terapia e del reinserimento sociale dei tossicodipendenti (1999). La legge approvata dalla Romania nel 2000 su «Lotta al traffico ed al consumo di sostanze illecite» è breve e verrà probabilmente seguita da un numero rilevante di misure legislative di attuazione. Tutti i paesi candidati hanno adottato una legislazione ad hoc sul controllo dei precursori, largamente compatibile con la normativa dell'UE. Ad esempio nel 2000 sono state varate leggi in Slovenia ed in Slovacchia, mentre regolamenti sui precursori sono stati introdotti in Lituania, Polonia e Bulgaria.

Nei paesi in cui l'organismo interministeriale sugli stupefacenti è ben funzionante, come nella Repubblica ceca ed in Slovacchia, vengono attuate con maggiore coerenza le strategie nazionali pluridisciplinari. La Repubblica ceca

ha adottato la sua terza strategia nazionale consecutiva. Il processo di elaborazione di documenti strategici e piani di intervento si è intensificato nel 1999 e nel 2000 e strategie nazionali sugli stupefacenti sono state adottate in Slovacchia(1999), Polonia (1999), Ungheria (2000) e Repubblica ceca (2000).

Sono in corso di revisione in Estonia, il «Programma per la prevenzione dell'alcolismo e dell'abuso di stupefacenti» (1997-2007), in Lettonia, il «Programma per la prevenzione dell'alcolismo e dell'abuso di stupefacenti» (1999-2003) e, in Lituania, il«Programma nazionale per la repressione e la prevenzione degli stupefacenti » (1999-2003). In Slovenia, un «Programma nazionale per la repressione e la prevenzione degli stupefacenti », adottato nel 1999, è stato realizzato negli anni passati e sulla base della più recente legislazione, deve essere approvato un nuovo programma. In Romania ed in Bulgaria devono essere adottate strategie complessive per il controllo degli stupefacenti e la relativa prevenzione. La Bulgaria ha approvato un «Programma nazionale per la prevenzione, la terapia e la riabilitazione delle tossicodipendenze» per il periodo 2001-2005.

Alla fine del 2000 il governo della Repubblica Ceca ha adottato una strategia nazionale in materia di stupefacenti 2001-2004. La strategia elenca 82 compiti specifici e prevede che tutti i ministeri competenti che abbiano un mandato nell'area degli stupefacenti, nonché le autorità regionali e distrettuali responsabili delle politiche sulle droghe, abbiano il compito di preparare, in linea con la strategia, uno specifico piano di intervento sulle droghe per il periodo 2001-2004. La strategia tiene conto della riorganizzazione di unità amministrative e territoriali più ampia; prevede inoltre un maggiore coordinamento a livello regionale.

La strategia nazionale per la soppressione del fenomeno della droga, elaborata dal Ministero della Gioventù e dello Sport, è stata varata dal Parlamento ungherese alla fine del 2000. Si tratta del primo documento strategico completo ed ufficialmente adottato che affronti il fenomeno della droga in Ungheria. Per giustificare l'approccio pluridisciplinare adottato, la strategia si fonda sull'analisi dei dati disponibili e delle precedenti esperienze nazionali ed internazionali. La strategia identifica degli obiettivi a lungo (2009), a medio (2002) ed a breve termine, nonché degli indicatori di risultato per monitorare i progressi. Definisce inoltre la cornice organizzativa e finanziaria che è necessaria per realizzare le iniziative. La strategia comprende quattro obiettivi principali: efficiente capacità locali e di cooperazione; disponibilità di misure di prevenzione; accesso a terapia e riabilitazione mediante lavori socialmente utili; riduzione dell'offerta.

Il programma nazionale per la lotta alla tossicodipendenza 1999-2001 è stato adottato alla fine del 1999. Sulla scia del piano d'azione dell'UE in materia di droga (2000-2004), il programma elenca otto obiettivi intesi a

rafforzare gli interventi per la riduzione della domanda, ad aumentare l'efficacia delle iniziative riguardanti la riduzione del traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, nonché le misure volte a rafforzare le strutture razionali di coordinamento e la cooperazione internazionale. Nell'area della riduzione della domanda, il programma presta specifica attenzione ad obiettivi che sono compatibili con quelli della strategia dell'UE, come attività di prevenzione rivolte ai giovani miglioramento delle varie misure riguardanti delle varie misure e reinserimento sociale, riduzione delle conseguenze sulla salute del consumo di stupefacenti ecc. Viene affrontata anche l'esigenza di valutare le iniziative e di individuare le modalità di monitoraggio.

Questa digressione circa le recenti normative dei Paesi PECO serve a ricordare che il problema delle droghe d'abuso e della conseguente devianza sociale non è solo un problema politico e legislativo transnazionale ma coinvolge la nostra Criminologia invitandola ad adeguarsi.

Per rispondere all'affettuoso invito di Francesco Carrieri mi sia consentita qualche emozione. L'Università di Bari è nata quando sono nato io e la Medicina legale vide passare Vincenzo M. Calmieri, Giuseppe Bianchini, Lacroix (incaricato a lungo) Cesare Gerin, Caio Mario Cattabeni e da Aldo Franchini. Al seguito di Aldo Franchini emigrai a Padova in cerca di fortuna ed a Bari arrivò Mario Adamo barese autentico che era emigrato a Siena seguendo Giuseppe Bianchini.

A Mario Adamo va riconosciuto di avere posto le basi della fiorente Scuola barese: Egli avviò Antonio Dell'Erba alla Medicina legale, Luigi Ambrosi alla Medicina del lavoro e Francesco Carrieri alla Criminologia. A tutti costoro ed ai loro Allievi ero e rimango profondamente affezionato.

RECENSIONI

Pacciolla A., Natoli N., *Metafora e Psicologia*, Edizioni Laurus Robuffo, Roma 2003.

Questo testo si propone l'intento di continuare e approfondire quello precedente "*La Comunicazione metaforica*" (Edizioni Borla) in due direzioni: l'applicazione pedagogica della metafora in età evolutiva (prima parte) e l'applicazione clinica (seconda parte).

Il concetto che è alla base di tutto il testo è quello relativo all'efficacia della metafora come "*modalità comunicativa più suggestiva, semanticamente più pregnante e quindi più efficace*". Nella poesia e in tutte le altre arti, nella psicoterapia e in tutte le forme di terapia come in tutte le scienze, la metafora è la forma comunicativa può meglio di altri test evidenziare la struttura di personalità o alcuni tratti, alcuni stati problematici transitori o modelli operativi interni strutturati. Il modo come viene usata la metafora può indicare il Q.I. ed un adeguato training può migliorare le competenze cognitive, ntrometta vo e anche – entro certi limiti – il livello di Q.I.

Nella prima parte si espone un'applicazione della metafora si usano i cartoni animati per dare un corpo alle paure, alle ansie e ai conflitti dei bambini per una migliore individuazione e trattazione del focus terapeutico.

Vengono espone le modalità pratiche con cui i ragazzi di una scuola sono stati aiutati a metaforizzare: la vita, l'infanzia, l'universo, la scuola e il futuro.

In un'altra applicazione, la metafora trova una conferma che è uno strumento di categorizzazione del reale ed un veicolo di espressione dei sentimenti e delle idee difficili da comunicare.

È Interessante osservare come in questa prima parte l'abilità a metaforizzare la realtà si sviluppa gradualmente con l'età e come rivela particolari problematicità nei bambini nei pre-adolescenti e negli adolescenti.

Nella seconda parte si parte con una continuazione tematica, la fiaba come metafora e strumento pedagogico, per passare alla neurofisiologia dei processi di metaforizzazione e all'applicazione della metafora in psicoterapia per riabilitare le funzioni ntrometta vo. Questi due capitoli uniti ai due capitoli sull'uso diagnostico della metafora, aprono delle nuove intuizioni sull'applicazione della metafora in campo clinico.

Altri due capitoli sono squisitamente sperimentali: uno su un gruppo di 87 soggetti e uno su un gruppo terapeutico con 120 sedute.

La metafora può essere intesa in psicologia clinica anche come "analogia autogena"; ossia, la spontanea proiezione del proprio intrometto. I modelli operativi interni che ognuno di noi ntrometta può proiettarli attraverso le proprie interpretazioni, come avviene per esempio nel TAT. La proiezione diventa quindi una metafora del proprio sé. In questo senso, si è cercato di

Rassegna di psicoterapie. Ipnosi. Medicina Psicosomatica. Psicopatologia forense.

studiare il processo di metaforizzazione in 18 soggetti condannati per pedofilia. Si tratta di uno studio pilota, infatti, non vi sono altre ricerche analoghe ed è necessario continuare per poter fare delle ipotesi attendibili sulla struttura di personalità del soggetto affetto da pedofilia.

Altri due capitoli completano l'epistemologia delle metafore, del segno e del simbolo sia negli aspetti verbali che gestuali.

La conclusione è affidata alla considerazione della metafora nei Salmi che va a continuare altri studi sulle metafore nei mistici ed in altre applicazioni religiose.

L'ultimo capitolo comprende un aggiornamento degli studi più recenti finì ad un congresso d'ipnosi in cui la metafora viene indicata da più parti del mondo come il mezzo elettivo per meglio suggestionare e comunicare efficacemente.

Vincenzo Mastronardi

Norme di Pubblicazione per gli Autori

Chi vuole pubblicare lavori originali sulla “Rassegna di Psicoterapie. Ipnosi. Medicina Psicosomatica. Psicopatologia Forense”, deve inviarli in triplice copia al

direttore responsabile: Prof. Vincenzo Mastronardi, Dipartimento di Scienze Psichiatriche e Medicina Psicologica Università "La Sapienza" P.zza A. Moro, 5 - 00185 Roma – e-mail: iissrcm@uniroma1.it che li sottopone all'esame di un Comitato di Lettura che può accettarli, rifiutarli o accettarli con riserva. Il testo degli articoli dovrà comprendere:

1. - il titolo completo del lavoro
2. - suo riassunto in italiano e "abstract" in inglese, contenenti le ragioni dello studio compiuto, le principali osservazioni, e le conclusioni dell'Autore;
3. - parole chiave in italiano e "key words" in inglese
4. - nome e cognome dell'Autore (o Autori) in prima pagina in alto con asterisco* richiamato a piè di pagina con i suoi titoli e le qualifiche più rilevanti: qualora si tratti di un lavoro di ricerca effettuato presso un istituto universitario o un reparto ospedaliero o altro ente, indicarne la denominazione esatta, con la firma di autorizzazione alla stampa del direttore, completo di numero di telefono e CAP;
5. - la bibliografia: le opere elencate vanno numerate progressivamente secondo l'ordine alfabetico. Di ognuna va indicato il cognome dell'autore e le iniziali del nome, il titolo del libro dell'edizione originale con in parentesi: città e casa editrice. Nel testo la bibliografia va richiamata con il numero corrispondente posto fra parentesi; il nome dell'autore citato va scritto in neretto, seguito dall'anno di pubblicazione (es.: Granone, 1989); se le pubblicazioni citate per uno stesso autore sono più di una, aggiungere la lettera alfabetica che la contraddistingue.

Sono particolarmente graditi **i testi dattiloscritti accompagnati da relativo dischetto con l'indicazione del tipo di programma adottato.**

Si accettano anche volentieri, notiziari, notizie utili, interviste originali, recensioni, condensazioni o traduzioni di articoli o riviste straniere di ipnosi, informazioni su convegni e congressi.

Per la pubblicazione dei lavori originali si chiede un parziale contributo spese simbolico di €. 25,82 a pagina pubblicata a stampa con diritto a n. 100 estratti che seguiranno la pubblicazione stessa. Per informazioni in proposito rivolgersi al Prof. V. Mastronardi o al Direttore Organizzativo Prof. Matteo Villanova (Vedi sopra).

Finito di stampare il
10 settembre 2003
presso il
Centro Copie Legatoria *CERVIALTO*
Via Monte Cervialto, 17 – 00139 Roma

SOMMARIO

- F. Carrieri
**LETTURA MAGISTRALE: “LA LUNGA E SOFFERTA
STORIA DELLA CRIMINOLOGIA** (Roma 22.2.'02 –
Consorzio Interuniversitario FOR.COM.).....**pag.7**

Dal III° Incontro Meridionale di Medicina Legale, Criminologica
e Penitenziaria (Martina Franca 29 settembre 2000) in tema di
SEXUAL OFFENDERS

- F. Introna **SEXUAL OFFENDERS: Spunti di Criminologia e di
Psicopatologia forense**.....**pag.17**

Dal XV° Congresso Nazionale della Società Italiana di Criminologia
in tema di: **“ABUSO DI SOSTANZE E CONDOTTE
CRIMINALI”** (Martina Franca 4-6 ottobre 2001 – a cura di
F. Carrieri e R. Catanesi – Università di Bari)

- F. Introna
INTRODUZIONE AL CONGRESSO.....**pag.33**

- **RECENSIONI**
Pacciolla A., Natali N., **“Metafora e Psicologia”** Laurus Robuffo,
Roma 2003, Vincenzo Mastronardi.....**pag.47**

Norme per gli Autori.....**pag.51**

